



Regione Toscana

URTT
UFFICIO REGIONALE
di Trasferimento Tecnologico

HANDBOOK | 05

I Contratti di Trasferimento Tecnologico

Il contratto di finanziamento di borsa di dottorato di ricerca



Regione Toscana



HANDBOOK - I Contratti di Trasferimento Tecnologico

Il contratto di finanziamento di borsa di dottorato di ricerca

Autori:

Teresa Franza, Domenico Piero Muscillo, Gioia Marrazzini, Silvia Gaspari, Giuseppe Pennella

Curatore:

Niccolò Galli

Regione Toscana - Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
URTT - Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico

Giugno 2022



Il lavoro è stato realizzato in collaborazione con:



Regione Toscana - Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro.
URTT - Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico

Firenze: Regione Toscana, 2022

ISBN: 0978-88-7040-138-7

Catalogazione nella pubblicazione (CIP) a cura della Biblioteca Toscana Pietro Leopoldo del Consiglio regionale della Toscana

Il contratto di finanziamento di borsa di dottorato di ricerca

Autori: Teresa Franza, Domenico Piero Muscillo, Gioia Marrazzini, Silvia Gaspari, Giuseppe Pennella;

Curatore: Niccolò Galli

1. Franza, Teresa
2. Muscillo, Pietro Domenico
3. Marrazzini, Gioia
4. Gaspari, Silvia
5. Pennella, Giuseppe
6. Galli, Niccolò
7. Toscana <Regione>: Direzione istruzione, formazione, ricerca e lavoro
8. URTT Ufficio regionale di trasferimento tecnologico

346.4507

Dottorato di ricerca - Contratti commerciali - Guide pratiche

Sommario

L'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico	5
Prefazione.....	7
Definizione di contratto per il finanziamento di borsa di dottorato di ricerca	9
Inequivocabile intestazione del contratto	11
Art. 1 - Premesse e allegati	15
Art. 2 - Definizioni.....	17
Art. 3 - Oggetto del Contratto	21
Art. 4 - Finanziamento delle borse di dottorato	23
Art. 5 - Collaborazione scientifica e didattica	29
Art. 6 - Diritti e doveri del dottorando	31
Art. 7 - Proprietà Intellettuale e Titolarità dei Risultati della Borsa.....	33
Art. 8 - Obblighi di riservatezza.....	41
Art. 9 - Pubblicazione e discussione della tesi di dottorato	43
Art. 10 - Sicurezza e responsabilità datoriale	47
Art. 11 - Durata	49
Art. 12 - Trattamento dei dati.....	51
Art. 13 - Legge applicabile e foro competente	53
Art. 14 - Registrazione e spese contrattuali.....	57
Art. 15 - Comunicazioni.....	59
Art. 16 - Disposizioni generali.....	61
Allegati	65
Allegato A: Lettera d'intenti del Finanziatore (cfr. punto e) delle premesse)	65
Allegato B: Allegato tecnico sul background reciproco (cfr. Art 2.4)	66
Allegato C: Fideiussione per finanziamento rateale (cfr. Art. 4)	67
Allegato D: Piano di Sviluppo della Ricerca (cfr. Art. 5.3)	68
Allegato E: Dichiarazione d'impegni del Dottorando con Borsa Finanziata (cfr. Art. 6.2)	70
Approfondimento: Pubblicare vs Brevettare	71
Bibliografia	75
Glossario	77

L'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico

L'idea di creare un Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT) nasce grazie alla volontà di diversi attori locali che, sulla base di una serie di esigenze operative comuni, hanno deciso di realizzare una struttura capace di supportare l'ecosistema della ricerca regionale tramite il rafforzamento delle azioni di Valorizzazione della Ricerca e Trasferimento Tecnologico. Infatti, si può affermare che l'URTT nasce grazie alla volontà della **Regione Toscana** "Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro", della **Fondazione Toscana Life Sciences**, che collabora alle attività dell'**Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca biomedica e farmaceutica (UVaR)** "Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana", e di sei TTO (Technology Transfer Office) afferenti a: **l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi di Siena, l'Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant'Anna e la Scuola IMT Alti Studi di Lucca.**

L'iter che ha portato al funzionamento dell'URTT è stato graduale e ordinato, con la precisa volontà di dar vita ad una struttura dinamica capace di adattarsi alle diverse necessità dei TTO e di guidare i ricercatori verso la definizione di nuove possibili azioni di valorizzazione della ricerca.

Precisamente, il progetto dell'URTT prende vita nel 2019, dove in seguito ad una serie di proposte e di incontri funzionali alla definizione del nuovo progetto, la Regione Toscana e le Università arrivano a tracciare i confini dell'operatività del nascente ufficio, evitando di creare servizi ridondanti rispetto a quelli già proposti da altre strutture regionali.

Il taglio del nastro arriva a Febbraio 2020, le risorse umane incardinate presso l'URTT seguono un definito programma di lavoro basato sul raggiungimento di specifici obiettivi, tra cui: la gestione della proprietà intellettuale, l'elaborazione di analisi di mercato, l'identificazione di possibili partner industriali e le ricerche di opportunità di finanziamento. Sicuramente l'aspetto più interessante, e probabilmente l'obiettivo più importante raggiunto dall'URTT, è stato il dialogo continuo e la collaborazione diretta con tutte le risorse operanti nell'ambito delle attività di **Terza Missione.**

L'assetto organizzativo ha quindi prodotto una forte sinergia tra i TTO, generando un contesto capace di migliorarsi tramite la contaminazione e lo scambio di informazioni per la risoluzione di specifici casi lavoro. Ed è proprio questa contaminazione tra i diversi uffici, l'origine della pubblicazione della collana di Handbook sui principali contratti di trasferimento tecnologico sviluppata in collaborazione con i referenti dei TTO e dal gruppo di lavoro dell'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico. Tramite gli Handbook si vuole mettere a disposizione dei ricercatori, dei TTO e delle imprese, degli strumenti capaci di dare delle chiare indicazioni su come realizzare i relativi contratti all'insegna della proficua interazione tra enti di ricerca e la pluralità di attori del trasferimento tecnologico.

L'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico ringrazia tutti coloro che hanno collaborato all'elaborazione del presente documento ed in particolare i colleghi del percorso Alta Formazione.



Prefazione

Il progetto di realizzare una collana di Handbook per la conclusione di contratti di trasferimento tecnologico parte da una proposta dell'URTT e dei TTO toscani che mira ad agevolare le relazioni contrattuali tra enti di ricerca e aziende. Tali Handbook sono stati poi sviluppati grazie al coinvolgimento di diverse risorse e professionalità (giuristi, operatori del trasferimento tecnologico e referenti amministrativi regionali) facenti capo all'URTT e alla sua Cabina di Regia, che, a vario titolo e sulla base delle rispettive competenze, hanno contribuito sinergicamente alla creazione di questi strumenti dinamici. L'auspicio è che ciascun Handbook possa essere impiegato a supporto della stipula del relativo contratto.

Nello specifico, l'Handbook 05 concerne il contratto per il finanziamento di borse di dottorato e si compone di opzioni utili a definire aspetti quali ad esempio la modalità del finanziamento, la portata del coinvolgimento del finanziatore nella formazione del dottorando o diritti su eventuali risultati del dottorato.

Si precisa che, per ragioni di sintesi e di generale applicabilità, il documento non tiene in considerazione quanto riportato all'interno dei regolamenti delle Università e delle Scuole, i quali determinano in ultima analisi l'autonomia delle rispettive unità amministrative nell'instaurare rapporti con le imprese. Ciononostante, il ventaglio di opzioni contrattuali presentate, basandosi sull'esperienza degli enti di ricerca toscani, si presta ad essere adattato alle fonti regolamentari di quest'ultimi con l'imprescindibile tramite dei rispettivi TTO.

Data la complessa e multiforme realtà che il contratto per il finanziamento di borse di dottorato deve regolare, il presente Handbook rappresenta un ausilio pratico e concreto cui possono fare riferimento entrambe le Parti contraenti. Sia dal lato degli Enti di Ricerca che da quello del finanziatore pubblico o privato, il neofita dei contratti di trasferimento tecnologico troverà in esso indicazioni che lo aiutino a ricostruire, articolo per articolo, l'intero contratto di finanziamento di borsa dottorale. L'esperto in materia potrà invece confrontare specifici articoli con gli strumenti di lavoro preesistenti, eventualmente integrandoli con gli spunti presentati.

Inoltre, come complemento all'Handbook, è scaricabile dal sito della Regione Toscana sotto la sezione pubblicazioni di "università e ricerca" e dal sito web dell'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico della Regione Toscana, nella duplice versione italiana e inglese, la formula del contratto per il finanziamento di borse dottorali - Form - che può essere utilizzata direttamente previo imprescindibile adattamento alla fattispecie concreta. Non è quindi da intendersi come un format standard, ma come un modello i cui contenuti vanno definiti a seconda delle esigenze e delle caratteristiche dello specifico caso.

Posti di seguito alle descrizioni di ogni articolo, all'interno di riquadri, vi sono le opzioni che andranno di volta in volta scelte e corrispondenti a quelle del Form. Tali opzioni sono presentate secondo l'ordine di preferenza dell'ipotetica Università/Scuola parte del contratto di trasferimento tecnologico.

Si prega di porre attenzione alle sezioni che dovranno essere compilate al momento della stesura del contratto, la cui posizione viene indicata da appositi spazi bianchi.

Ad ausilio del lettore, la Guida offre una definizione di contratto per il finanziamento di borse di dottorato prima di analizzare le sue varie componenti. A chiusura del lavoro sono poi presentati un approfondimento sui reciproci vantaggi e criticità della pubblicazione scientifica e della brevettazione, un glossario di termini e concetti chiave del contratto e una bibliografia essenziale.



Definizione di contratto per il finanziamento di borsa di dottorato di ricerca

Il contratto per il finanziamento di borse per la frequenza di dottorati di ricerca disciplina l'erogazione di un contributo a copertura di una o più borse di ricerca dottorali da parte di un soggetto finanziatore in favore dell'Università. Esso cementa una forma d'interazione tra mondo accademico e attori dell'innovazione privati o pubblici prevista dall'Art. 4, sesto comma della legge n. 210 del 1998 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e dall'Art. 7, comma sesto del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 224 del 1999.

La natura del contratto di finanziamento di borse dottorali si interseca - senza identificarsi - sia con i contratti di ricerca commissionata e collaborativa, sia con le convenzioni di dottorato industriale. Analogamente alla ricerca commissionata e alla ricerca collaborativa (vedasi gli Handbook 1 e 2), il contratto di finanziamento di borse dottorali investe tematiche di ricerca d'interesse comune per le Parti, ma diversamente da esse non ha ad oggetto uno specifico progetto di ricerca svolto dall'Università per conto di un committente o di concerto con una Parte collaboratrice. Infatti, le Parti del contratto di finanziamento di borsa convergono solo il tema di ricerca oggetto della borsa finanziata entro i corsi di dottorato già attivati o in corso di attivazione dall'ateneo seppur di particolare interesse per il finanziatore. Al contempo, è rimessa al dottorando assegnatario della borsa la definizione e lo svolgimento dello specifico progetto di ricerca dottorale sotto l'esclusiva responsabilità formativa e scientifica dell'Università. Ciò non toglie che il Finanziatore possa esser coinvolto a più riprese nel percorso del dottorando sostenuto dalla borsa e che il contratto regoli nel dettaglio tale coinvolgimento; ad esempio, prevedendo che il Finanziatore metta a disposizione un proprio dipendente come co-supervisore del dottorando o che parte della ricerca dottorale possa esser svolta presso i locali del Finanziatore.

Dato tale coinvolgimento, seppur variabile, del Finanziatore nel percorso del borsista finanziato, il contratto di finanziamento di borsa dottorale è ascrivibile alle tipologie contrattuali che disciplinano dottorati in collaborazione con il mondo in-

dustriale. Tuttavia, l'esclusiva responsabilità accademica per il Corso di dottorato entro cui si inserisce la borsa finanziata, differenzia il contratto in questione dalle convenzioni istitutive di dottorati industriali ora previste dall'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 226 del 2021. Tramite quest'ultima tipologia di convenzione, l'Università assieme ad una o più imprese, che necessariamente già svolgono attività di ricerca e sviluppo, attivano corsi di dottorato c.d. industriale in cui la Parte privata non solo finanzia il corso, ma partecipa anche alla definizione del progetto formativo e di ricerca contribuendo con le proprie risorse umane, materiali e immateriali. Inoltre, la convenzione di dottorato industriale può riservare altresì una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese convenzionate, eventualmente assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all'art. 45 D.lgs. 81 del 2015, laddove questi superino il concorso di ammissione.

Come per gli altri tipi contrattuali di trasferimento tecnologico che si ispirano al fenomeno dell'innovazione aperta, contrapposta a quella chiusa entro i confini individuali di ciascun attore della ricerca e sviluppo, il contratto di finanziamento di borse dottorali comporta molteplici benefici per le Parti. Per i finanziatori, esso permette sia di diversificare i propri investimenti di ricerca attingendo alle conoscenze e risorse accademiche altamente qualificate sia di acquisire un canale di dialogo privilegiato con l'Università propedeutico al coinvolgimento, presso di sé, di giovani risorse specializzate e allo sviluppo di ulteriori sinergie di ricerca congiunta.

Per gli Enti di Ricerca, attingere a fonti aggiuntive di finanziamento è un obiettivo indispensabile per attivare posti di dottorato con borsa in aggiunta a quelli finanziati da fondi ministeriali con ciò facilitando l'accesso al massimo livello d'istruzione universitaria all'insegna dell'effettività del diritto allo studio e della meritocrazia al contempo incrementando gli spesso esigui ranghi del proprio personale ricercatore. Più in generale, gli Enti di Ricerca promuovono la Terza Missione, ossia l'interazione diretta con il territorio, sviluppano uno "spirito imprenditoriale" e gettano le basi per ulteriori ricadute virtuose quali la creazione di nuova occupazione e di partenariati per la progettazione nazionale, regionale ed europea.



Inequivocabile intestazione del contratto

L'intestazione dovrà riportare la denominazione e il ciclo del Corso di dottorato per il quale il finanziamento è concesso. Tali riferimenti rendono l'intestazione del contratto inequivocabile così permettendo agli operatori del trasferimento tecnologico, e non solo, che gestiscono innumerevoli pratiche, anche tra medesimi enti e dipartimenti, di individuare di primo acchito il contenuto atteso del documento e i relativi processi amministrativi applicabili. L'intestazione dovrebbe poi specificare il numero di borse finanziate laddove esse siano molteplici. Per semplicità, il Contratto presentato considera il caso base di finanziamento di un'unica borsa.

CONTRATTO PER IL FINANZIAMENTO DI BORSA PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN CICLO

Le Parti contraenti.

Dopo l'intestazione è uso riportare l'anagrafica (ad es. ragione sociale, denominazione, C.F./P.IVA, sede legale, rappresentante legale pro tempore) delle Parti contraenti, le quali coinvolgono da un lato l'Ente di Ricerca che riceve il finanziamento e dall'altro lato un soggetto privato o pubblico interessato a sostenere finanziariamente il percorso di formazione dottorale di uno o più borsisti.

In generale, denominare alla prima occasione utile termini ricorrenti nel contratto, quali le Parti o il contratto stesso, inserendo formule del tipo "di seguito denominata

....." snellisce il documento e agevola la gestione di contratti standardizzati. Al pari delle definizioni di cui al successivo Art. 2, le denominazioni possono essere espresse in caratteri maiuscoli a rimarcare il loro significato speciale ai fini contrattuali (ad es. il CONTRATTO). In tal senso, l'impresa che finanzia la borsa è denominata FINANZIATORE, mentre UNIVERSITÀ identifica l'Ente di Ricerca che riceve il finanziamento, trattandosi di rapporto solitamente gestito a livello di amministrazione centrale d'ateneo più che di dipartimento.

TRA

..... (ragione sociale del finanziatore) C.F./P.IVA con sede in (di seguito denominata il "FINANZIATORE") rappresentata da in qualità di

E

l'Università, C.F./P.IVA con sede in (di seguito denominata "UNIVERSITÀ") rappresentata dal Rettore pro-tempore, nato a il, per la sua carica domiciliato presso l'UNIVERSITÀ definite individualmente la "PARTE" e congiuntamente le "PARTI"

Le premesse del contratto.

Prima delle singole clausole sui diritti e obblighi delle Parti, le premesse delineano il contesto fattuale e normativo rilevante. Il primo ordine di premesse esprime le appropriate considerazioni fattuali, quali il Corso di Dottorato di Ricerca entro cui la borsa finanziata s'inserisce e la tematica di ricerca d'interesse per il Finanziatore a cui la borsa è vincolata. Il secondo ordine di premesse richiama le fonti normative e amministrative che permettono la conclusione dello specifico contratto di finanziamento di borse dottorali. In tal senso, secondo i regolamenti amministrativi applicabili, occorrerà far riferimento alla delibera di approvazione della stipula del contratto da parte dell'organo amministrativo competente.

PREMESSO CHE

- A. l'UNIVERSITÀ attiva (oppure ha in programma di attivare) il Corso di Dottorato di Ricerca in
..... del ciclo – anno accademico
(di seguito il "CORSO"), della durata di 3 anni;
- B. il Dottorato di Ricerca costituisce il livello di formazione più elevato nell'ordinamento degli studi universitari, inteso a realizzare un prodotto formativo di elevata qualificazione culturale che sviluppi figure professionali in grado di esercitare attività di ricerca e ricoprire posizioni di alto profilo nel mondo delle imprese industriali e di servizio, negli enti pubblici e nelle università;
- C. il FINANZIATORE è interessato allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di ricerca nei settori disciplinari per i quali è stato attivato il CORSO con particolare riferimento alla seguente tematica
.....;
- D. L'art. 4, sesto comma della legge n. 210 del 3 luglio 1998 e l'art. 7, settimo comma del Decreto MIUR n. 224 del 1999 consentono alle università di stipulare contratti per il finanziamento di borse di Dottorato di Ricerca con soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica;
- E. con nota del (Allegato A), pervenuta all'UNIVERSITÀ in data
....., il FINANZIATORE ha manifestato la propria disponibilità a finanziare una borsa per consentire l'ammissione e la frequenza al CORSO di un candidato utilmente collocatosi in graduatoria affinché sviluppi ricerche su specifiche tematiche riguardanti in particolare
- F. l'UNIVERSITÀ ha approvato la stipula del presente contratto (di seguito definito il "CONTRATTO") nella seduta del Consiglio di Amministrazione del [**OPPURE** il Consigliere porterà il presente contratto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile – RIFERIMENTO AGLI ATTI DI APPROVAZIONE INTERNI ALL'UNIVERSITÀ].

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse e allegati

Dedicata la prima parte del contratto alle premesse, il primo articolo le rende, assieme agli allegati, parte integrante e sostanziale del testo contrattuale. Grazie a tale clausola le premesse e gli allegati, a prescindere dalla formulazione data loro, condividono l'efficacia vincolante del contratto cui sono apposti; in altri termini, si subordinano gli effetti del contratto ai dati esplicitamente premessi e allegati. Inoltre, è importante sottolineare che l'eventuale requisito pattizio di concordare per iscritto qualsiasi modifica al contratto stesso si applicherà anche agli allegati di esso, ivi compreso il piano di sviluppo delle ricerche che definisce gli impegni del Finanziatore non-monetari, ulteriori rispetto al finanziamento, per la formazione del dottorando assegnatario della borsa finanziata.

Dal punto di vista pratico, questo articolo impone una lettura sistematica di tutta la documentazione contrattuale e invita il lettore a considerare con la dovuta attenzione gli allegati.

Si anticipano quali sono generalmente gli allegati:

- A. Lettera di intenti del Finanziatore (cfr. punto e) delle premesse);
- B. Allegato tecnico sui background delle Parti, generalmente sviluppato dai supervisori del dottorato sostenuto con la borsa finanziata (cfr. art. 2.4);
- C. Fideiussione per finanziamento rateale (cfr. art. 4);
- D. Piano di sviluppo delle ricerche contenente i contatti dei supervisori accademico e aziendale del dottorando, le informazioni relative al periodo e al tipo di attività formative e di ricerca del dottorando da svolgersi presso il Finanziatore nonché gli obblighi del dottorando discendenti da tali attività (cfr. art. 5.3);
- E. Dichiarazione d'impegni del dottorando con borsa finanziata (cfr. art. 6.2).

Art. 1 - Premesse e allegati

- 1.1. Le premesse e gli allegati del CONTRATTO formano parte integrante e sostanziale del medesimo e ne vincolano l'interpretazione e l'esecuzione.

Art. 2 - Definizioni

Con le definizioni il contratto entra nel vivo del trasferimento tecnologico. Infatti, l'accordo delle Parti sul significato di termini chiave del contratto di finanziamento di Borsa di dottorato è cruciale per delimitare i rispettivi diritti e obblighi. Oltre a ricordare che il termine DOTTORANDO indica l'assegnatario della borsa finanziata e che la locuzione BORSA FINANZIATA designa la borsa vincolata alle tematiche di ricerca individuate dal Finanziatore, le definizioni riguardano i beni immateriali genericamente inerenti al rapporto contrattuale.

Dai punti di vista cronologico e soggettivo del contratto di finanziamento di borsa si distinguono:

- I) i beni immateriali di una Parte esistenti prima del contratto medesimo (c.d. BACKGROUND) e messi a disposizione ai fini dell'utile svolgimento del Corso di dottorato. Solitamente il background è ciò che garantisce il vantaggio competitivo nei rispettivi ambiti di operatività delle Parti, ossia, nel caso dell'Ente di Ricerca il background è ciò che stimola l'iniziativa del Finanziatore a sostenere il percorso formativo di un giovane ricercatore entro il corso offerto dall'ente stesso. Per il Finanziatore il background si intersecherà di norma con la tematica della borsa finanziata salvo un suo interesse esplorativo onde sondare con la borsa finanziata aree di ricerca lontane dalle sue attività correnti;
- II) i beni immateriali raggiunti da una Parte durante la vigenza del contratto ma non discendenti dall'esecuzione della BORSA FINANZIATA (c.d. SIDEGROUND). In pratica, trattasi di risultati dell'Ente di Ricerca o dal Finanziatore opposti a quelli raggiunti nello svolgimento del progetto di ricerca dottorale dal dottorando assegnatario della Borsa di cui al paragrafo seguente;
- III) i beni immateriali risultanti dalla borsa finanziata cui regime proprietario e diritti d'accesso sono da convenire (c.d. RISULTATI DELLA BORSA). Tale categoria è onnicomprensiva e consiste in qualsiasi risultato del progetto di ricerca dottorale ottenuto dal dottorando assegnatario della borsa finanziata a prescindere dalla sua proteggibilità da diritti di proprietà intellettuale. L'allocazione contrat-

tuale dei RISULTATI DELLA BORSA rifletterà il fatto che difetta un rapporto di committenza tra le Parti, e quindi un corrispettivo per l'esecuzione di un'attività di ricerca svolta nell'esclusivo interesse del Finanziatore, mentre sussiste piuttosto la finalità congiunta di formare un giovane ricercatore con fondi non istituzionali.

La distinzione tra *background*, *sideground* e risultati della borsa è poi funzionale nel proseguimento del contratto a convenire tra le Parti l'applicabile regime d'accesso e proprietario.

Altri beni immateriali la cui definizione è utile per delineare il rapporto tra Finanziatore e Università sono le INFORMAZIONI RISERVATE. Dato il carattere tecnico, i possibili risvolti inventivi e le ricadute economiche del Corso di dottorato in generale e della borsa finanziata in particolare, è importante che le Parti chiariscano - onde evitare incomprensioni - quali siano e non siano le informazioni da sottoporre a vincolo di segretezza. Da un lato, è bene che "riservata" possa essere qualsiasi informazione, sotto ogni forma, a condizione che una Parte (divulgante) la qualifichi come tale nella trasmissione all'altra Parte (ricevente) nell'ambito del Corso di dottorato. Dall'altro lato, ragionando al contrario, la definizione esclude quelle informazioni che per comprovate ragioni ostative non possono in alcun modo essere considerate riservate (ad es. informazioni di pubblico dominio, legittimamente acquisite, da divulgare per cause di forza maggiore). Esemplificando, le informazioni riservate potranno così ben riguardare anche il *background*, *sideground* o un risultato della borsa qualora appositamente qualificato come riservato e in assenza delle delineate ragioni ostative

Art. 2 - Definizioni

- 2.1. I termini riportati in caratteri maiuscoli nel presente CONTRATTO hanno il significato specificato dal CONTRATTO medesimo.
- 2.2. Il termine "DOTTORANDO" indica l'assegnatario della borsa finanziata ai sensi del CONTRATTO.
- 2.3. La locuzione "BORSA FINANZIATA" indica la borsa per l'ammissione e la frequenza del CORSO finanziata dal FINANZIATORE, aggiuntiva alle borse ordinarie finanziate dal budget ministeriale dell'UNIVERSITÀ e ad oggetto le specifiche tematiche di ricerca di cui al punto e) delle premesse;

- 2.4. Il termine "BACKGROUND" indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene materiale e immateriale, protetto e non, ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, di cui una PARTE sia titolare o co-titolare prima dell'assegnazione della BORSA FINANZIATA e messo a disposizione per lo svolgimento del CORSO. La lista dei BACKGROUND reciproci sarà fornita nell'allegato tecnico (Allegato B) prima della sottoscrizione del CONTRATTO.
- 2.5. Il termine "RISULTATI DELLA BORSA" indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene materiale e immateriale, proteggibile e non, ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti dal DOTTORANDO in occasione del CORSO e in ragione di esso.
- 2.6. Il termine "SIDEGROUND" indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene materiale e immateriale proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una PARTE durante il CORSO, ma non in esecuzione della BORSA FINANZIATA e ciò anche se rientranti nel suo medesimo settore tecnico o scientifico. A titolo esemplificativo, non esaustivo, il SIDEGROUND può comprendere beni immateriali dipendenti o derivati dai RISULTATI DELLA BORSA.
- 2.7. La locuzione "INFORMAZIONI RISERVATE" indica qualsiasi informazione ancorché comprendente elementi generali di dominio pubblico e qualificata come 'riservata' in ossequio al successivo capoverso, che una PARTE fornisca in forma tangibile o non tangibile all'altra PARTE nell'ambito del CONTRATTO o al DOTTORANDO nell'ambito del CORSO, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni sulla tecnologia o sui processi produttivi, modelli, tavole inclusi altresì i RISULTATI DELLA BORSA. Le INFORMAZIONI RISERVATE trasmesse da una PARTE all'altra in forma tangibile, della cui ricezione la PARTE ricevente dovrà dare conferma per iscritto, saranno espressamente identificate come tali tramite apposizione di timbro/filigrana/indicazione recante la dicitura 'Riservato'. Le INFORMAZIONI RISERVATE trasmesse in forma intangibile saranno identificate come tali sia previa espressa menzione della relativa segretezza che mediante apposita comunicazione scritta alla PARTE ricevente da effettuarsi a carico della PARTE divulgante entro trenta (30) giorni dalla trasmissione in forma intangibile. Le INFORMAZIONI RISERVATE non comprendono le informazioni per le quali possa essere fornita prova che:
- fossero di dominio pubblico al momento della trasmissione o che in seguito diventino di dominio pubblico senza violare il presente CONTRATTO;
 - fossero nella disponibilità della PARTE prima della sottoscrizione del CONTRATTO, o siano in seguito dalla stessa sviluppate indipendentemente o rivelate ad essa da terzi che ne abbiano il diritto;
 - una legge, pronuncia giudiziale o un atto amministrativo imponga di divulgare purché la PARTE coinvolta ne dia notizia all'altra PARTE prima di divulgarle, affinché le PARTI si consultino reciprocamente e si accordino riguardo ai tempi e ai contenuti di qualsiasi divulgazione limitata ai requisiti di legge, della pronuncia giudiziale o dell'atto amministrativo rilevanti. giudiziale o dell'atto amministrativo rilevanti.

Art. 3 - Oggetto del Contratto

La clausola sull'oggetto del contratto determina l'obbligo per l'Università di attivare una borsa aggiuntiva per il Corso di dottorato individuato dal Finanziatore e da bandire con le stesse modalità di cui al concorso di ammissione per l'assegnazione dei posti di dottorato con borsa ordinaria ministeriale. Eventualmente, può essere disposto che il Finanziatore partecipi ai lavori della commissione selettiva tramite un proprio rappresentante con o senza diritto di voto. Inoltre, date le peculiarità legate al posto con borsa finanziata rispetto ai posti con borsa ordinaria, fra cui spiccano la vincolatività della tematica di ricerca, il peculiare regime di titolarità dei risultati del dottorato ma anche la speciale vicinanza del dottorando finanziato al contesto produttivo, è previsto che i vincitori del concorso in ordine di graduatoria possano esprimere la preferenza tra borsa ordinaria o finanziata. In esito alla selezione, il nominativo del dottorando con borsa finanziata è quindi comunicato al Finanziatore.

Art. 3 - Oggetto del contratto

- 3.1. Alla luce dell'impegno del FINANZIATORE di cui all'Allegato A, l'UNIVERSITÀ si impegna ad aggiungere una borsa a quelle bandite con proprio finanziamento per il CORSO. Tale BORSA FINANZIATA è assegnata utilizzando la graduatoria del concorso di ammissione al CORSO, fermo restando il numero dei posti banditi e fino a copertura degli stessi. I candidati vincitori opereranno, in ordine di graduatoria, per la borsa ordinaria dell'UNIVERSITÀ o per la BORSA FINANZIATA. A valle dell'assegnazione di tutte le borse dell'UNIVERSITÀ, la BORSA FINANZIATA sarà assegnata al primo candidato collocato in posizione utile in ordine di graduatoria. Alla conclusione delle procedure concorsuali, l'UNIVERSITÀ avrà cura di comunicare al FINANZIATORE il nominativo del candidato risultato assegnatario della BORSA FINANZIATA.
- 3.2. Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del CORSO ed agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al CORSO, si fa espresso riferimento alle norme vi-

genti in materia, in particolare alla Legge numero 240/10 e ss.mm.ii., al Decreto Ministeriale MUR 14/12/2021 numero 226 ed al Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell'UNIVERSITÀ.

*(**OPZIONALE** Per la valutazione dei candidati che concorrono per la BORSA FINANZIATA, il FINANZIATORE può nominare un proprio rappresentante, esperto nella materia oggetto del tema di ricerca della BORSA FINANZIATA, come membro con/senza diritto di voto della commissione per l'ammissione al CORSO.)*

Art. 4 - Finanziamento delle borse di dottorato

Punto cardine di ogni contratto di finanziamento di borse di dottorato è l'articolo che fissa l'impegno monetario del Finanziatore in favore dell'Università e le modalità della relativa corresponsione. Per quanto riguarda l'importo del finanziamento, esso prevede quattro voci, tre delle quali necessarie e predeterminate a livello ministeriale, corrispondenti a tutti i costi che verranno sostenuti dall'Università per erogare la borsa aggiuntiva, mentre l'ultima opzionale rimessa alla negoziazione tra le Parti:

1. Componente indefettibile del finanziamento è l'ammontare occorrente per l'erogazione della borsa annuale di dottorato, stabilito dal Decreto del MUR n. 247 del 2022 in € 16.243,00, ovvero € 48.729,00 per il triennio.
2. Seconda voce necessaria ex art. 9, comma terzo del Decreto del MIUR n. 226 del 2021 corrisponde ad una maggiorazione massima pari al 50% della borsa per i periodi di ricerca all'estero effettivamente svolti dal dottorando non superiori a 12 mesi (i.e. € 8.121,50), o, per i dottorati in co-tutela con università estere, a 18 mesi (i.e. € 12.182,25). La quota parte non usufruita dal dottorando è in ogni caso oggetto di restituzione al Finanziatore.
3. Terzo elemento del finanziamento è un importo a titolo di budget di ricerca a disposizione del dottorando e adeguato alla tipologia del Corso di dottorato almeno pari al 10% della borsa (i.e. € 1.624,30 all'anno) in ossequio all'art. 9, comma quarto del Decreto del MIUR 226 del 2021.
4. Infine, l'Ente di Ricerca può poi negoziare un contributo per il funzionamento del Corso di dottorato a copertura delle spese generali per la gestione amministrativa del borsista, ad esempio rappresentato da una percentuale sulla borsa (e.g., 10%);

Alle somme di cui ai punti 1 e 2 è da aggiungervi l'aliquota per il versamento dei contributi previdenziali a gestione separata INPS a carico dell'amministrazione pari, per il 2022, a 23,35%, corrispondenti a 2/3 dell'aliquota INPS complessiva fissata

per il 2022 a 35,05% restando a carico del borsista il restante terzo pari a 11,68%.

Le eventualità che la selezione del dottorando con borsa finanziata sia infruttuosa, che il dottorando selezionato rinunci agli studi o che sia escluso a seguito di valutazione negativa da parte del collegio dei docenti ai fini dell'ammissione all'anno successivo di corso, impongono che le modalità di impiego o di restituzione delle somme versate e non già fruite siano convenute in apposito accordo non anticipate al momento della stipula del Contratto.

Relativamente alle modalità di erogazione del finanziamento all'Ente di Ricerca, il contratto offre due possibilità. L'opzione A disciplina il versamento in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula del Contratto. L'opzione B prevede il versamento in quote annuali, la prima da pagarsi entro 30 giorni dalla stipula del Contratto mentre le successive due quote entro 30 giorni prima dell'inizio (i.e., 1° novembre) di ciascun anno accademico successivo al primo. A garanzia dell'adempimento dilazionato del Finanziatore, questi deve allegare al Contratto una fideiussione poi progressivamente svincolata a fronte del pagamento di ciascuna quota annuale del finanziamento. In entrambe le modalità di erogazione del finanziamento, eventuali maggiorazioni automatiche per aumento delle borse ministeriali, aliquote INPS applicabili e per periodi di ricerca all'estero sono da corrispondere entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Ente di Ricerca.

Inoltre è da evidenziare che, nel caso diverso da quello oggetto del presente contratto in cui il Finanziatore non sia interessato a vantare diritti sui risultati dell'attività del dottorando e piuttosto abbia un generale interessamento a sostenere il progresso scientifico, il finanziamento erogato può ricadere nell'ambito delle liberalità per il finanziamento della ricerca con relativi benefici fiscali quali deduzioni o detrazioni su quanto donato e riduzione del 90% degli onorari notarili sugli atti di donazione. Non ultimo, sono concepibili anche accordi di finanziamento solo parziale di borse di ricerca o già attivate autonomamente dall'ateneo o da attivare ricorrendo ad altri fondi disponibili fino a concorrenza dei costi non coperti dal Finanziatore.

Art. 4 - Finanziamento delle borse di dottorato

OPZIONE A - Versamento in unica soluzione

4.1. A fronte dell'attivazione del posto di dottorato aggiuntivo di cui all'art. 3, il FINANZIATORE verserà all'UNIVERSITÀ un importo pari a, oltre eventuali aumenti aliquota INPS, secondo il dettaglio seguente:

Tabella riassuntiva a.a. 2022-2023	Importo	Note
Borsa di studio per tre anni	€ 48.729,00 (i.e., € 16.243,00 annuali)	(A) importo occorrente per l'erogazione della borsa ex DM 247/2022
Aliquota INPS 2022 23,35% sull'importo della borsa di studio	€ 11.378,22 (i.e., € 3.792,74 annuali)	(B) L. 335/95 art. 2 comma 26
Maggiorazione 50% per gli effettivi periodi di permanenza all'estero (viaggi)	€ 12.182,25 per 18 mesi	(C) quota massima per periodo non superiore alla metà dell'intero CORSO, con restituzione del residuo non usufruito DM n. 226/2021 art. 9 comma 3
Aliquota INPS 2022 23,35% sull'importo dei viaggi	€ 2.844,55 per 18 mesi	(D) L. 335/95 art. 2 comma 26
Budget di ricerca minimo 10% della borsa	€ 4.872,9 (≈ € 1.624,3 annuali)	(E) DM n. 226/2021 art. 9 comma 4
Eventuale: Contributo di funzionamento del CORSO	(ad es. 10% della borsa, ≈ € 4.872,90)	(F) contributo per l'overhead dell'UNIVERSITÀ
Totale importo finanziamento	€ 84.879,82	Importo massimo

4.2. Il FINANZIATORE verserà le somme di cui al presente articolo come segue:

- I) Il pagamento dell'intero ammontare della cifra per ciascuna borsa aggiuntiva, pari a
..... avviene tramite bonifico alle coordinate bancarie dell'UNIVERSITÀ codice ente
..... IBAN BIC SWIFT specificando nella causale la destinazione dei fondi "BORSA AGGIUNTIVA - DOTTORATO
....." [OPPURE per soggetti privati residenti in Italia tramite il Sistema pagoPA] entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del CONTRATTO.
- II) Il FINANZIATORE si impegna a versare all'UNIVERSITÀ i contributi relativi agli eventuali adeguamenti per l'elevazione dell'aliquota INPS, l'elevazione dell'importo della borsa e/o per maggiori oneri applicabili entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC da parte dell'UNIVERSITÀ. L'aumento dei suindicati contributi avrà effetto dalla stessa data da cui decorreranno i miglioramenti stabiliti a favore delle borse a finanziamento universitario.

OPZIONE B - Versamento in quote annuali più fideiussione

4.1. A fronte dell'attivazione del posto di dottorato aggiuntivo di cui all'art. 3, il FINANZIATORE verserà all'UNIVERSITÀ un importo pari a, oltre eventuali aumenti aliquota INPS, secondo il dettaglio seguente:

Tabella riassuntiva a.a. 2022-2023	Importo	Note
Borsa di studio per tre anni	€ 16.243,00	(A) importo occorrente per l'erogazione della borsa ex DM 40/2018.
Aliquota INPS 2022 23,35% sull'importo della borsa di studio annuale	€ 3.792,74	(B) L. 335/95 art. 2 comma 26
10% per attività di ricerca in Italia e all'estero	€ 1.624,30	(C) DM n. 226/2021 art. 9, comma 4.
Contributo di funzionamento annuale	(ad es. 10% della borsa annua, i.e., € 1.624,30)	(D) contributo per l'overhead dell'UNIVERSITÀ.
Totale annuo	€ 23.284,34	
Maggiorazione borsa del 50% per gli effettivi periodi di permanenza all'estero (viaggi)		DM n. 226/2021 art. 9
Importo massimo della maggiorazione	€ 12.182,25 per 18 mesi	(E) quota massima per periodo non superiore alla metà dell'intero CORSO, con restituzione del residuo non usufruito DM n. 226/2021 art. 9 comma 3
INPS 2022 23,35% sull'importo dei viaggi	€ 2.844,55 per 18 mesi	(F) L. 335/95 art. 2 comma 26
Totale maggiorazione	€ 15.026,80	Da versare a ridosso della partenza su richiesta dell'UNIVERSITÀ
Totale importo finanziamento	€ 84.879,82	Importo massimo

4.2. Il FINANZIATORE verserà le somme di cui al presente articolo in 3 rate tramite bonifico alle coordinate bancarie dell'UNIVERSITÀ codice ente IBAN
.... BIC SWIFT specificando nella causale la destinazione dei fondi "BORSA AGGIUNTIVA - DOTTORATO"
[OPPURE per soggetti privati residenti in Italia tramite il Sistema pagoPA]. La prima rata pari a per ciascuna borsa aggiuntiva deve essere corrisposta entro 30 giorni dalla stipula del CONTRATTO. Le successive 2 annualità pari a per ciascuna borsa aggiuntiva, devono essere corrisposte con le stesse modalità entro il 30 settembre di ogni anno successivo al primo (i.e., 30 giorni prima dell'inizio di ciascun anno accademico) o comunque entro il termine indicato dall'UNIVERSITÀ in apposita richiesta di accredito.

- 4.3. Il FINANZIATORE si impegna a versare all'UNIVERSITÀ i contributi relativi agli eventuali adeguamenti per l'elevazione dell'aliquota INPS, l'elevazione dell'importo della borsa e/o per maggiori oneri applicabili entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC da parte dell'UNIVERSITÀ. L'aumento dei suindicati contributi avrà effetto dalla stessa data da cui decorreranno i miglioramenti stabiliti a favore delle borse a finanziamento universitario.
- 4.4. A garanzia del finanziamento della seconda, terza annualità della borsa e della maggiorazione borsa per i periodi di permanenza all'estero, il FINANZIATORE stipula in favore dell'UNIVERSITÀ una fideiussione irrevocabile, bancaria o assicurativa, di importo pari a per ciascuna borsa finanziata e di durata pari alla durata del CORSO. La fideiussione, costituente l'Allegato D del CONTRATTO, prevede l'obbligo del garante di corrispondere gli importi richiesti entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'UNIVERSITÀ senza possibilità di avanzare riserve ed eccezioni e con espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale. Tale fideiussione, su richiesta del FINANZIATORE sarà progressivamente svincolata dopo il pagamento di ciascuna quota della somma garantita in relazione all'importo versato all'UNIVERSITÀ.
- 4.X. Le PARTI concorderanno le modalità di utilizzo o restituzione delle somme versate qualora la borsa non venga assegnata o qualora si verifichi da parte del DOTTORANDO la rinuncia a proseguire il CORSO o l'esclusione da esso ad opera del Collegio dei Docenti.

Art. 5 - Collaborazione scientifica e didattica

L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto per il dottorato industriale o finanziato con fondi non ministeriali. La Borsa di ricerca finanziata da soggetti terzi (i.e. un ente pubblico o no-profit, oppure un'impresa) può prevedere che i dottorandi beneficiari possano o debbano svolgere parte del proprio periodo di ricerca presso il Finanziatore. Le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso di esso, nonché la ripartizione dell'impegno complessivo del dottorando e la durata delle attività, sono stabiliti dal contratto tra Ente di Ricerca e Finanziatore e, nello specifico, dal piano di sviluppo delle ricerche di cui all'Allegato D.

L'articolo 5, facendo riferimento alle finalità e modalità di svolgimento proprie del Corso di dottorato, definisce quegli aspetti dovuti alla peculiarità della partecipazione e interesse del Finanziatore nell'ambito di detto corso.

Com'è noto, a ciascun vincitore di concorso di ammissione al dottorato è assegnato un supervisore universitario (o c.d. tutor), il quale rappresenta la persona con cui il dottorando interagirà per la realizzazione del suo progetto di ricerca e il principale interlocutore per qualsiasi problematica o evenienza riguardi il percorso di dottorato. Il tutor è tenuto al supporto di carattere scientifico, agli incontri di supervisione con il dottorando a intervalli regolari, come indicato - tra l'altro - dalla Carta Europea dei ricercatori, alla sezione Principi Generali e Requisiti - Relazione con i supervisor. Data la partecipazione del Finanziatore, il contratto prevedrà altresì che al dottorando sia assegnato un co-supervisore di riferimento non-accademico, che possa fungere da referente per quanto possa occorrere dal punto di vista della relazione con il Finanziatore medesimo.

Al comma secondo dell'articolo 5, si stabilisce che le Parti del contratto potranno decidere che tipo di partecipazione detto co-supervisore avrà anche all'interno della struttura universitaria: in altri termini, determineranno la sua partecipazione nell'ambito del Collegio Docenti del dottorato e/o della Commissione per la discussione della tesi finale.

Allo stesso modo, il co-supervisore dovrà essere coinvolto nella formazione del piano di ricerca del dottorando, dato lo specifico apporto finanziario e l'interesse all'ambito vincolato di ricerca della borsa finanziata. A tal fine, il terzo comma dell'articolo in esame stabilisce che il piano sia concordato di concerto tra le Parti e stabilisca le modalità e le strutture presso le quali saranno svolte le attività formative e di ricerca nell'intento di realizzare una collaborazione il più possibile aderente alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti, ma sempre nell'interesse ultimo del dottorando finanziato.

Art. 5 - Collaborazione scientifica e didattica

- 5.1. L'UNIVERSITÀ mantiene la responsabilità della formazione del DOTTORANDO, fermo restando che l'attività formativa verrà concordata tra le PARTI. A tal fine, il FINANZIATORE mette a disposizione un proprio dipendente quale co-supervisore del DOTTORANDO aggiuntivo al supervisore universitario designato dall'UNIVERSITÀ.
- 5.2. Il co-supervisore potrà esser invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Docenti del CORSO, anche al fine di esaminare lo sviluppo delle ricerche in atto del DOTTORANDO. La Commissione per l'esame finale, ai fini del conferimento del titolo di Dottore di Ricerca, del DOTTORANDO comprenderà anche un esperto nella materia oggetto del tema di ricerca individuato dal FINANZIATORE.
- 5.3. Il DOTTORANDO che fruirà della BORSA FINANZIATA svilupperà il proprio percorso formativo e di ricerca nell'ambito delle tematiche d'interesse del FINANZIATORE prevalentemente presso le strutture dell'UNIVERSITÀ ovvero, previo consenso del FINANZIATORE, presso la sede di quest'ultimo. L'attività svolta al di fuori dell'UNIVERSITÀ seguirà quanto preventivato dal piano di sviluppo delle ricerche a tale scopo predisposto dal Collegio dei Docenti di concerto con il supervisore universitario e il co-supervisore aziendale (Allegato D).

Art. 6 - Diritti e doveri del dottorando

La speciale condizione del dottorando la cui borsa sia finanziata da un ente terzo richiede talune accortezze ulteriori con riguardo alla disciplina dei suoi Diritti e Doveri, in parte diversi e ulteriori rispetto a quelli riconosciuti in capo ai suoi colleghi ordinari "non finanziati", dato il coinvolgimento del soggetto esterno alla compagine accademica.

In base all'art. 9 del Decreto del MIUR 226 del 2021 e i regolamenti di dottorato di ciascun Ateneo, alla fine di ogni anno accademico i dottorandi devono presentare una relazione particolareggiata scritta (talvolta anche orale) sull'attività svolta. Sulla base di tale relazione il Collegio dei docenti, "previa valutazione della assiduità e dell'operosità dimostrata dall'iscritto", ne propone al Rettore l'esclusione dal corso o il passaggio all'anno successivo. In alcune sedi universitarie sono previste anche relazioni quadrimestrali. Inoltre, taluni Dottorati di Ricerca richiedono degli esami alla fine dei corsi a frequenza obbligatoria stabiliti dal Collegio dei docenti, da svolgersi solitamente durante il primo o secondo anno di corso.

Accanto a ciò, il dottorando la cui borsa sia finanziata da soggetto terzo, sarà tenuto evidentemente a relazionare la propria attività anche nei riguardi di detto soggetto e fornirà, perciò, al proprio co-supervisore (designato ex art. 5 del contratto) i documenti relativi allo stato di avanzamento del percorso dottorale.

Accade, inoltre, che il dottorando sia tenuto a conoscere e sottoscrivere esplicitamente alcuni ulteriori impegni, che discendono dal contratto che intercorre a monte tra l'Università e il Finanziatore e individuati dal suo allegato E. Tale previsione segue quella spesso già stabilita dai regolamenti di ateneo sulle invenzioni con riguardo al personale docente (professori di prima e seconda fascia, ricercatori e assistenti di ruolo a esaurimento) e addetti pro-tempore allo svolgimento di ricerche presso l'Università (quali studenti, dottorandi, borsisti, assegnisti e contrattisti di ogni genere; docenti di ogni genere non dipendenti; collaboratori di ogni genere non dipendenti dell'Università), i quali sono tenuti a dichiarare, prima dell'inizio della loro attività di ricerca, di accettare nei loro confronti l'applicazione dell'art. 65 del Codice della proprietà industriale e del regolamento di ateneo, oltre alle clausole di

eventuali accordi che già intercorrano tra l'Università e i finanziatori e che si riferiscano alla ricerca del soggetto interessato.

Gli impegni in questione si riferiscono: al riconoscimento della titolarità di eventuali risultati inventivi in capo alle Parti del contratto di finanziamento della borsa dottorale; al mantenimento degli obblighi di riservatezza per quanto concerne il programma dottorale e la ricerca; alla non pubblicazione dei risultati, senza il previo consenso delle Parti coinvolte e, più in generale, all'accettazione della disciplina relativa alla proprietà intellettuale; aspetti che saranno meglio definiti nelle clausole successive del contratto.

Art. 6 - Diritti e doveri del DOTTORANDO

- 6.1. Il DOTTORANDO curerà la redazione e fornirà al FINANZIATORE i documenti relativi allo stato di avanzamento del proprio percorso dottorale previsti dal piano di sviluppo della ricerca (cfr. Allegato D). Inoltre, il DOTTORANDO si impegna a predisporre una relazione conclusiva per il FINANZIATORE descrivente il complesso delle ricerche svolte e i RISULTATI DELLA BORSA.
- 6.2. Le PARTI si impegnano a far sottoscrivere al DOTTORANDO sotto la sua personale responsabilità, i seguenti impegni:
 - non riprodurre ed utilizzare per fini diversi dallo svolgimento del CORSO le INFORMAZIONI RISERVATE che saranno fornite, rivelate o acquisite nell'ambito di esso;
 - riconoscere, nell'ambito della tesi di dottorato in cui siano esplicitati o citati i RISULTATI DELLA BORSA, la titolarità degli stessi in capo ai legittimi proprietari, e i relativi diritti morali dell'autore/autori;
 - non pubblicare i RISULTATI DELLA BORSA senza il previo consenso del supervisore e co-supervisore;
 - l'accettazione espressa dell'applicazione nei propri confronti delle clausole contenute nel CONTRATTO e nel Regolamento di ateneo sulle invenzioni con specifico riguardo alla proprietà industriale (v. ALLEGATO E - Dichiarazione d'impegni del dottorando).

Art. 7 - Proprietà Intellettuale e Titolarità dei Risultati della Borsa

La disciplina della proprietà intellettuale e della titolarità dei risultati della ricerca dottorale e dei diritti sui beni immateriali legati allo svolgimento del Corso di dottorato è un altro nodo cruciale del rapporto tra Finanziatore e Ente di Ricerca. Oltre a richiedere l'autorizzazione reciproca per l'uso dei segni distintivi dell'altra Parte a fini pubblicitari, in generale la clausola in questione:

- I) **Circoscrive i diritti d'accesso al *background* di ciascuna Parte.** I corsi di Dottorato di Ricerca entro cui viene usufruita la Borsa di ricerca finanziata, per loro natura, si inseriscono nelle attività preesistenti delle Parti e prendono le mosse dalle relative informazioni, conoscenze e beni immateriali, ovvero dai rispettivi *background* appositamente censiti dall'allegato tecnico B. Il Contratto in oggetto non modifica la titolarità di tale *background* che rimane della Parte sua proprietaria esclusiva. Tuttavia, considerato che inevitabilmente il *background* dell'Università e eventualmente anche quello del Finanziatore che sia coinvolto attivamente nella formazione e ricerca del dottorando finanziato potranno risultare utili allo sviluppo della ricerca dottorale, ed in linea con l'art. 3 del regolamento UE n. 1217/2010, il contratto dispone che le Parti si concedano una licenza a titolo gratuito e non esclusiva, senza diritto di sub-licenza e non trasferibile, sui *background* reciproci, ma limitata all'uso necessario per svolgere il Corso di dottorato. In altre parole, diritti sul *background*, come definito dall'allegato tecnico, non limiteranno lo svolgimento della ricerca dottorale ma ne saranno posti a fondamento. Inoltre, se lo sfruttamento dei risultati della Borsa di ricerca di titolarità di una Parte risultasse poi dipendente dal *background* dell'altra, è convenuto l'impegno di garantirvi accesso efficace mediante apposita licenza a condizioni eque e ragionevoli. Di conseguenza, le Parti garantiscono che i risultati della borsa saranno commercializzabili salva la remunerazione dei diritti d'accesso al *background* che si rivelino possibilmente indispensabili a tal fine.
- II) **Rimanda a un successivo accordo la gestione del *sideground* accidentale.** La realistica eventualità che una Parte consegua del *sideground* in parallelo allo svolgimento della borsa finanziata impone che la relativa titolarità e diritti

d'accesso siano regolati da apposito accordo non anticipabile al momento della stipula del contratto di finanziamento di Borsa di dottorato. La mancanza di collegamento tra il *sideground* dell'Ente di Ricerca e la Borsa di ricerca finanziata esclude inoltre che il Finanziatore possa vantare pretese come sui risultati e sul *foreground*. Ciononostante, la valorizzazione del *sideground* mediante apposito contratto di licenza o cessione al Finanziatore, a tal fine concedendole diritto di prelazione, potrebbe rivelarsi una valida opportunità per l'Ente di Ricerca anche più praticabile rispetto al trasferimento tecnologico verso terzi con i quali non sussiste già un pari rapporto fiduciario. Tale previsione si pone inoltre nello stesso solco di quanto previsto per i similari dottorati industriali dall'art. 10, comma 2, lett. c) del Decreto del MIUR 226 del 2021 secondo cui le rispettive convenzioni prevedono meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate. In ogni caso, il diritto di prelazione implica che il Finanziatore benefici di condizioni non più favorevoli di quelle offerte a terzi a mezzo dell'imprescindibile procedimento amministrativo cui indebita elusione determinerebbe la nullità del contratto di licenza o cessione così concluso.

III) Propone tre opzioni, da A) a C), per gestire gli eventuali risultati della borsa finanziata cui concreta scelta è rimessa alla negoziazione tra le Parti, ovvero:

A. Titolarità esclusiva dell'Università e diritto di opzione del Finanziatore

B. Deposito congiunto e licenza esclusiva o cessione entro 18 mesi al FINANZIATORE

C. Titolarità dei Risultati della Borsa esclusiva del Finanziatore

Nonostante l'ordine di presentazione delle opzioni sui risultati della borsa segua l'ipotetica preferenza dell'Ente di Ricerca, la scelta tra esse sarà in concreto effettuata sulla base delle contingenze del caso concreto riflettendo il grado di coinvolgimento del Finanziatore nel percorso di formazione e ricerca del dottorando con borsa finanziata. In generale, le opzioni riflettono la natura ibrida della ricerca del dottorando con borsa finanziata la quale da un lato si discosta palesemente dalla ricerca su fondi istituzionali, quale ad esempio quella dei dottorandi ordinari con borsa ministeriale, escludendo quindi l'applicabilità del *professor's privilege* ex art. 65, comma 1 CPI. Dall'altro lato, essa non coincide neanche necessariamente con la ricerca commissionata in cui il committente si attende la titolarità di tutto quanto risulti necessariamente dalla ricerca finanziata. Infatti, nel contratto in oggetto, il Finanziatore si impegna solo a sostenere un percorso di formazione e ricerca seppur su una tematica di suo specifico interesse, e svolge al massimo un ruolo secondario nella selezione e supervisione del dottorando che concretamente svolgerà il percorso rispetto alla primarietà

dell'Ente di Ricerca che offre il Corso di dottorato.

Ne consegue che, di norma, titolare dei risultati del dottorando con borsa finanziata sia l'Ente di Ricerca responsabile del percorso formativo e di ricerca del dottorando e che solo eccezionalmente, laddove il Finanziatore ospiti il dottorando in un proprio gruppo di ricerca operativo presso le proprie strutture con integrale copertura dei relativi costi, quest'ultimo legittimamente negozierà la titolarità esclusiva dei risultati conseguiti dal dottorando nello svolgimento del progetto di ricerca.

A prescindere dell'opzione scelta per la titolarità dei risultati della borsa, il contratto prevede sempre sia che l'Università si riservi l'uso gratuito e perpetuo dei risultati della borsa per fini scientifici, didattici o comunque convenuti con il Finanziatore, nel rispetto degli obblighi di riservatezza vigenti, sia il diritto di opzione a titolo gratuito sui risultati della Borsa di titolarità esclusiva o parziale del Finanziatore qualora questi decida di abbandonarne il mantenimento.

Infine, è opportuno sottolineare anche che il deposito a titolarità, almeno parziale, dell'Ente di Ricerca, seguito da una prestabilita attività di valorizzazione da parte del Finanziatore, aveva valore doppio ai fini dell'ultima rendicontazione Anvur 2015-2019 per la valutazione della qualità della ricerca. Infatti, il deposito congiunto seguito da licenza o cessione innalzava sia l'indicatore dei brevetti universitari, sia quello dei contratti di valorizzazione.

Di seguito si analizzano nel dettaglio le opzioni previste.

A. Titolarità esclusiva dell'Università e diritto di opzione del Finanziatore.

L'alternativa in questione, pur garantendo al Finanziatore la possibilità di sfruttare economicamente i risultati della Borsa di ricerca dottorale finanziata, calza le fattispecie concrete dove l'Università vanta un *background* significativo e il Finanziatore o non sia coinvolto attivamente nel percorso di dottorato o non abbia imprescindibili esigenze commerciali non operando sul mercato. Conseguentemente, il contratto alloca la titolarità dei risultati all'Università e solo laddove il Finanziatore manifesti un tempestivo interesse per lo sfruttamento economico di essi prevede un meccanismo di cessione onerosa mediante esercizio di un diritto di opzione a fronte della copertura da parte del Finanziatore dei costi di brevettazione o registrazione oltre a un corrispettivo di mercato.

B. Deposito congiunto e licenza esclusiva o cessione entro 18 mesi al FINANZIATORE.

Finanziatore e Università protraggono il loro rapporto oltre il finanziamento della Borsa di dottorato cooperando nel conseguimento di diritti di proprietà intellettuale sui risultati della borsa e divenendone così comproprietari ma riservano al Finanziatore lo sfruttamento commerciale di essi. Di norma, tale

scelta rispecchia le circostanze in cui il Finanziatore, in aggiunta a sostenere l'importo della borsa necessaria per la formazione e la ricerca del dottorando, contribuisca attivamente al progetto di ricerca di quest'ultimo fornendogli risorse materiali e immateriali.

A prescindere dal contenuto del successivo accordo raggiunto dalle Parti sulle rispettive quote di titolarità dei risultati della borsa, l'Università si obbliga già con il contratto di ricerca commissionata alternativamente o a dare in licenza esclusiva o a cedere entro 18 mesi dal primo deposito o registrazione di private la propria quota al Finanziatore. A fronte di tale impegno dell'Università che privilegia le esigenze commerciali e strategiche di proprietà intellettuale del Finanziatore, quest'ultimo, oltre a pagare il corrispettivo della licenza esclusiva o della cessione, accetta di sostenere in proprio tutti i costi di brevettazione o registrazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della borsa.

È da rilevare che la contitolarità seguita da licenza si adatti soprattutto a quelle ricerche dottorali i cui risultati siano più generalmente applicabili, con ricadute oltre l'ambito di operatività del Finanziatore. Al contrario, la contitolarità seguita da cessione riflette meglio quei dottorati orientati a soddisfare esigenze tecnologiche di specifico interesse del Finanziatore e che difficilmente possono portare a risultati di applicazione trasversale.

C) Titolarità dei Risultati della borsa esclusiva del Finanziatore.

L'opzione in questione riflette lo speciale caso in cui il dottorando beneficiario della borsa finanziata segua un percorso di formazione e ricerca che preveda il suo inserimento in un gruppo di ricerca del Finanziatore, la sua operatività presso le strutture del Finanziatore e la copertura integrale dei costi di ricerca dottorali da parte del Finanziatore. A fronte di ciò, le Parti negoziano che la titolarità dei risultati della borsa sarà del Finanziatore. Poiché però il finanziamento è a copertura solo dei costi della Borsa di dottorato, il contratto prevede che il Finanziatore remunererà appositamente gli incerti esiti della ricerca dottorale. Indennità e premi sono quindi dovuti dal Finanziatore all'Università, in primo luogo, per il solo fatto di conseguire dei risultati della borsa, in secondo luogo, per ciascun deposito di domanda di brevetto o modello di utilità sui risultati o per la loro estensione all'estero e infine per la loro concessione. Tali corrispettivi saranno poi spartiti tra l'Università e il dottorando secondo gli applicabili regolamenti sulla proprietà intellettuale d'ateneo spettando in ogni caso all'inventore non meno del 50% di essi ex art. 65, comma terzo CPI.

Art. 7 - Proprietà intellettuale e titolarità dei RISULTATI DELLA BORSA

- 7.1. È precluso alle PARTI il diritto di usare per scopi pubblicitari o per qualsiasi altra attività promozionale alcun nome, marchio o altro segno distintivo dell'altra PARTE, salvo il suo preventivo consenso scritto. Ciononostante, le PARTI si riconoscono reciprocamente la libertà di rendere noto pubblicamente il finanziamento della borsa da parte del FINANZIATORE.
- 7.2. Il BACKGROUND di una PARTE è e resterà di titolarità della PARTE medesima. È escluso che il CONTRATTO e la sua esecuzione implicino una cessione o licenza di sfruttamento commerciale di alcun diritto di proprietà intellettuale in relazione al BACKGROUND dell'altra PARTE.
- 7.3. Fermo restando quanto disposto dal comma 7.2., con il presente CONTRATTO ciascuna PARTE garantisce all'altra per la durata del CONTRATTO medesimo, una licenza di utilizzo a titolo gratuito, non esclusiva, valida in tutto il mondo, irrevocabile, non trasferibile sul BACKGROUND e limitata al suo uso necessario per lo svolgimento del CORSO, e con espresso divieto di sub-licenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Laddove l'uso del BACKGROUND di una PARTE fosse necessario per lo sfruttamento commerciale dei RISULTATI DELLA BORSA dell'altra PARTE, le PARTI si impegnano a negoziare apposita licenza scritta a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che non potrà essere immotivatamente negata.
- 7.4. L'eventuale SIDEGROUND apparterrà alla PARTE che l'abbia generato. Se il SIDEGROUND risulti dal contributo sostanziale e inseparabile di entrambe le PARTI, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale di entrambe le PARTI, la titolarità di esso sarà congiunta tra le PARTI per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna PARTE. In tal caso di SIDEGROUND congiunto, le PARTI si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione. Il FINANZIATORE gode inoltre del diritto di prelazione per l'acquisto e/o per la licenza d'uso non esclusiva/esclusiva sul SIDEGROUND dell'UNIVERSITÀ a parità di condizioni rispetto a quelle offerte a terzi a mezzo del ricorso all'evidenza pubblica. Tale prelazione potrà essere esercitata dal FINANZIATORE entro giorni dalla comunicazione scritta da parte dell'UNIVERSITÀ della proposta del terzo e delle relative condizioni.

OPZIONI SULLA TITOLARITÀ DEI RISULTATI DELLA BORSA FINANZIATA

OPZIONE A) Titolarietà esclusiva dell'UNIVERSITÀ e diritto di opzione del FINANZIATORE

- 7.5. In caso di conseguimento di RISULTATI DELLA BORSA, fermo restando l'inalienabile diritto morale di paternità del dottorando, la proprietà di essi sarà dell'UNIVERSITÀ, la quale potrà procedere al deposito o registrazione di privative industriali su di essi a proprio nome e spese, acquisendone l'esclusiva titolarità senza nulla dovere al FINANZIATORE.
- 7.6. Resta inteso che il FINANZIATORE sarà informato adeguatamente dei RISULTATI DELLA BORSA entro 30 giorni dal loro conseguimento e potrà esprimere, entro 45 giorni dalla comunicazione da parte dell'UNIVERSITÀ il proprio interesse all'acquisizione di diritti patrimoniali sui di essi. Nel solo caso di tempestivo interesse del FINANZIATORE, questi potrà esercitare un diritto di opzione per l'acquisizione a titolo onero-

so delle private dell'UNIVERSITÀ sui RISULTATI DELLA BORSA alle seguenti condizioni:

- a. il FINANZIATORE avrà il diritto a scrivere la domanda di privata, avvalendosi del supporto del DOTTORANDO e degli altri eventuali inventori afferenti all'UNIVERSITÀ;
- b. l'UNIVERSITÀ sarà la titolare esclusiva delle private e designerà quali inventori il DOTTORANDO e gli altri eventuali inventori;
- c. l'UNIVERSITÀ entro tre mesi dal deposito della domanda di priorità avvierà le procedure per la cessione della titolarità al FINANZIATORE;
- d. il FINANZIATORE sosterrà tutti i costi di deposito e gli eventuali successivi oneri relativi all'estensione e il mantenimento;
- e. il FINANZIATORE riconoscerà all'UNIVERSITÀ un corrispettivo determinato a condizioni di mercato, per ogni diritto di proprietà industriale trasferito.

7.7. In caso di disaccordo sul corrispettivo, esso sarà determinato da un arbitro nominato dalle PARTI di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di L'arbitro dovrà determinare il corrispettivo in base all'effettivo valore economico di mercato della trasferenda privata. Oltre detti importi nulla sarà dovuto all'UNIVERSITÀ e agli inventori da parte del FINANZIATORE per quanto riguarda i RISULTATI DELLA BORSA per cui il FINANZIATORE ha manifestato interesse.

OPZIONE B) Deposito congiunto e licenza esclusiva o cessione entro 18 mesi al FINANZIATORE

7.5. In caso di conseguimento di RISULTATI DELLA BORSA, resta inteso che le PARTI tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione, e dovranno esprimere all'altra PARTE tramite comunicazione scritta il proprio interesse per la protezione di esso. La PARTE che si dimostri interessata a ottenere il titolo di privata industriale dovrà rispondere per iscritto entro (consigliati 60) giorni dalla comunicazione dei RISULTATI DELLA BORSA e coopererà con la PARTE richiedente per la stesura e il deposito del titolo. La titolarità della privata sarà da intendersi congiunta; le PARTI rimandano a un successivo accordo la definizione delle rispettive quote di titolarità nonché degli aspetti gestionali in merito al mantenimento ed estensione della privata. **[OPPURE: La proprietà della privata sarà congiunta nella misura del 50% al FINANZIATORE e dell'altro 50% all'UNIVERSITÀ.]** Laddove una PARTE non faccia seguito alla comunicazione dei RISULTATI DELLA BORSA entro il termine convenuto o manifesti il proprio disinteresse ad ottenere titolo di privata industriale, l'altra PARTE potrà procedere al loro deposito a proprio esclusivo nome.

7.6. Contestualmente al deposito congiunto di diritti di proprietà intellettuale per i RISULTATI DELLA BORSA, l'UNIVERSITÀ concederà al FINANZIATORE una licenza esclusiva (*a tempo indeterminato oppure prevedere una scadenza*), a titolo oneroso, non cedibile e con/senza (*condizione a scelta del TTO*) diritto di sub-licenza della propria quota di titolarità, con atto separato da siglarsi successivamente al deposito congiunto e comunque non oltre giorni da esso. A fronte della concessione della licenza esclusiva, il FINANZIATORE sosterrà tutti i costi di deposito o registrazione dei diritti di proprietà intellettuale nonché tutti i successivi oneri relativi al loro mantenimento e eventuali estensioni.

OPPURE

7.6. L'UNIVERSITÀ si impegna sin d'ora a cedere al FINANZIATORE la propria quota di titolarità sui RISULTATI DELLA BORSA, inclusi i relativi diritti di priorità, a fronte del pagamento di un premio inventivo pari a € per ogni titolo di privativa depositato o registrato. A sua volta, il FINANZIATORE, che sosterrà tutti i costi di deposito, registrazione e mantenimento dei diritti sui RISULTATI DELLA BORSA, si obbliga a comprare dall'UNIVERSITÀ la suddetta quota di RISULTATI DELLA BORSA e promette e si obbliga pure a pagare il premio come sopra convenuto al momento del relativo contratto. L'atto di cessione sarà stipulato entro 18 mesi dal primo deposito o registrazione di privative sui RISULTATI DELLA BORSA a semplice richiesta di una delle due PARTI e sarà trascritto successivamente all'avvenuta pubblicazione delle privative sui registri degli Uffici presso cui è avvenuto il deposito dei relativi titoli ad opera e spese del FINANZIATORE. È stabilita una penale di € a carico della PARTE inadempiente alla promessa di trasferimento. L'importo di € sarà corrisposto anche se il FINANZIATORE decida di non azionare la tutela brevettuale sui RISULTATI DELLA BORSA, optando per la loro protezione tramite segreto industriale.

OPZIONE C) Titolarità dei RISULTATI DELLA BORSA esclusiva del FINANZIATORE

7.5. In ragione del Piano di Sviluppo della Ricerca (Allegato D), del fatto che il DOTTORANDO opera presso le strutture del FINANZIATORE ed è inserito nel gruppo di ricerca del medesimo, che il FINANZIATORE copre tutti i costi della ricerca svolta, la titolarità esclusiva di tutti i diritti patrimoniali sui RISULTATI DELLA BORSA sarà del FINANZIATORE il quale riconoscerà all'UNIVERSITÀ un'indennità straordinaria complessiva pari a ad € Inoltre, per il deposito di domanda di brevetto o modello d'utilità internazionale o domanda di estensione internazionale di una domanda prioritaria/priorità già depositata in sede nazionale, il FINANZIATORE riconosce all'UNIVERSITÀ un ulteriore premio complessivo pari ad € Infine, per la concessione di ogni brevetto o modello di utilità derivante dalla stessa domanda prioritaria/priorità, il FINANZIATORE riconosce una aggiuntiva indennità pari ad €

DA INSERIRE IN CALCE CONTINUANDO LA NUMERAZIONE

7.X. Resta inteso che l'UNIVERSITÀ godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo dei RISULTATI DELLA BORSA per fini scientifici e didattici oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il FINANZIATORE, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e sempreché l'uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.

7.X. Qualora il FINANZIATORE decida successivamente di non procedere al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare l'UNIVERSITÀ che avrà diritto di acquisire, a titolo gratuito, la quota di titolarità del FINANZIATORE.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

La clausola dedicata alla confidenzialità risponde all'esigenza di proteggere il valore commerciale (anche sotto forma di segreto industriale) e la potenziale brevettabilità delle conoscenze delle Parti, sia messe a servizio durante l'attività di ricerca del dottorando, sia all'esito di quest'ultima.

Per la corretta comprensione e interpretazione del contenuto della clausola in esame è importante richiamarsi alla definizione delle "INFORMAZIONI RISERVATE" - da inserirsi, insieme alle altre definizioni, nell'*incipit* del contratto (cfr. art. 2) - da cui dipenderà il confine della possibile diffusione, consentendo un utilizzo di dette informazioni congruo rispetto agli scopi perseguiti dal Contratto.

Nello specifico, entrambe le Parti si impegneranno reciprocamente a garantire che le informazioni riservate non siano portate a conoscenza di terzi per tutta la durata del Corso di dottorato (generalmente predeterminato in 3 anni, salvo proroghe o estensioni dovute alla discussione della tesi finale) ed oltre, ossia in questo caso anche nei 3 anni successivi al termine del Corso di dottorato. Tale periodo può ovviamente essere diversamente concordato (in genere si consiglia una durata dai 2 ai 5 anni) a discrezione delle Parti, tenuto conto delle specificità del percorso di dottorato e delle rispettive esigenze.

L'obbligo di riservatezza impone che le Parti adottino nel trattamento delle informazioni riservate ricevute tutte quelle cautele che esse già impiegano per le proprie informazioni riservate dello stesso tipo, limitandone la diffusione all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustificano la conoscenza delle stesse; ad esempio per adempiere a oneri burocratici oppure nei confronti di altri Enti che ospiteranno il dottorando per brevi periodi di ricerca (se previsto dal suo piano di attività). Tale eventualità spesso si concretizza nella sottoscrizione di appositi impegni di confidenzialità (c.d. 'NDA') da parte di coloro che a qualsiasi titolo saranno coinvolti nel trattamento delle informazioni riservate, i quali saranno così vincolati al rispetto degli stessi obblighi di confidenzialità stabiliti dal Contratto.

L'ultimo comma della clausola in esame estende il mantenimento degli obblighi

di riservatezza anche nell'ipotesi di rinuncia al Corso da parte del dottorando. La procedura della rinuncia, che può essere effettuata in qualsiasi momento dal dottorando, è prevista nei singoli regolamenti di Ateneo. Nella clausola in questione, essendo la durata del Corso di dottorato generalmente predeterminata in 3 anni (salvo proroghe o estensioni dovute alla discussione della tesi finale), si prevede una estensione degli obblighi di confidenzialità di pari durata, nell'intento di mantenere un bilanciamento tra l'esigenza di diffondere i risultati della ricerca derivante dal dottorato e quella di tutelare il *know-how* dell'Università e del Finanziatore e le potenziali possibilità di brevettazione di risultati inventivi.

- 8.1. Le PARTI si impegnano a mantenere la confidenzialità di tutte le INFORMAZIONI RISERVATE scambiate, ricevute o ottenute nell'ambito delle attività relative al CORSO, adottando tutte le misure che rispettivamente adottano per trattare e proteggere le proprie INFORMAZIONI RISERVATE di eguale natura e limitandone la diffusione all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza delle stesse. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dal CONTRATTO sopravvivono per il periodo di 3 (tre) anni [*valutare la congruità del termine*] dalla data di scadenza del CONTRATTO.
- 8.2. Qualora il DOTTORANDO decida di rinunciare al dottorato le PARTI si faranno carico di far restituire al DOTTORANDO le INFORMAZIONI RISERVATE fornite in forma tangibile, di titolarità del FINANZIATORE o dell'UNIVERSITÀ che il DOTTORANDO abbia utilizzato durante il CORSO, impegnando lo stesso a mantenere la riservatezza delle stesse INFORMAZIONI RISERVATE per almeno 3 (tre) anni dalla data di rinuncia agli studi.

Art. 9 - Pubblicazioni e discussione della tesi di dottorato

Art. 9 - Pubblicazione e discussione della tesi di dottorato

Nella clausola dedicata alle pubblicazioni, le Parti prendono atto che uno degli obiettivi della Borsa di dottorato consiste nel rendere i risultati accessibili al pubblico, ma che appare in ogni caso necessario tutelare i diritti di proprietà intellettuale/industriale che ne derivino. A tal fine e nel caso in cui la diffusione dei risultati potrebbe pregiudicare la valorizzazione degli stessi, le Parti si impegnano a non procedere alla relativa diffusione senza il preventivo consenso dell'altra Parte.

Poiché entrambe le Parti hanno interesse a mantenere la segretezza e la non divulgazione di quanto è emerso dall'attività di ricerca del dottorando, è sempre necessario concordare le modalità con cui ciascuna potrà eventualmente procedere a pubblicazioni inerenti ai risultati della ricerca. Da una parte, le pubblicazioni possono riguardare documenti, studi ed esiti parziali della ricerca condotta dal dottorando (incluse presentazioni a congressi), ma anche la tesi finale di dottorato. D'altra parte, il Finanziatore potrebbe avere interesse a pubblicare, oltre che articoli scientifici, anche documenti di marketing o di carattere divulgativo.

Difatti, il Corso di dottorato può portare principalmente a tre tipi di risultati: invenzioni brevettabili, pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico e *know-how* per il quale le Parti desiderano mantenere la segretezza e la non divulgazione.

Nel rispetto dei vincoli di segretezza, ciascuna Parte può pubblicare quanto elaborato nel corso del dottorato previa autorizzazione dell'altra Parte che non potrà essere irragionevolmente né immotivatamente negata. A tal fine, per mantenere la tempestività della pubblicazione, spesso molto importante nei contesti accademici dove essa vale ai fini dell'acquisizione dello stesso titolo di dottore di ricerca o per l'avanzamento di carriera dei giovani ricercatori, la clausola in esame definisce un procedimento autorizzativo i cui esatti limiti temporali sono adattati al contesto del dottorato. Da principio, la Parte che intende pubblicare deve anticipare la pubblicazione all'altra Parte entro un termine consigliato di trenta giorni precedente al previsto invio dell'articolo alla redazione della rivista, all'organizzazione della conferenza o alla commissione di dottorato in questione. La Parte che riceve il docu-

mento da pubblicare ha un termine consigliato di trenta giorni per dare la propria autorizzazione, eventualmente chiedendo modifiche per salvaguardare le proprie informazioni riservate o risultati suscettibili di protezione industriale, decorsi inutilmente i quali la pubblicazione si considererà autorizzata tacitamente [secondo il meccanismo del c.d. silenzio-assenso].

La Parte che ha ricevuto la richiesta di pubblicazione potrà eventualmente negare l'autorizzazione solo adducendo motivazioni ragionevoli, quali ad esempio quelle riguardanti la violazione della privacy dei soggetti coinvolti nella ricerca, il disaccordo sull'autorialità dell'opera oppure l'esigenza di procedere al deposito di una domanda di brevetto prima che la pubblicazione vada a costituire stato dell'arte invalidante il carattere di novità dell'invenzione. In tale ultimo caso, il comma secondo della clausola prevede automaticamente un rinvio di novanta giorni della pubblicazione onde consentire il deposito di domande brevettuali o la registrazione di altri diritti di proprietà industriale, stimando che tale termine sia generalmente adeguato a facilitare il lavoro dei mandatarî brevettuali propedeutico al deposito.

Diversamente, quanto elaborato al di fuori dal progetto di ricerca di dottorato e ottenuto in modo disgiunto dalle Parti (i.e., il sideground) e perciò di titolarità esclusiva di una sola di esse, potrà essere liberamente pubblicabile previa mera comunicazione a titolo informativo da rendere all'altra Parte. Come accade anche per la divulgazione di informazioni confidenziali, non è previsto alcun meccanismo autorizzativo o comunicazioni riguardanti la pubblicazione di ricerche il cui contenuto sia già di pubblico dominio, comprese le domande di titoli di proprietà industriale già rese accessibili al pubblico.

Da ultimo, considerando che la discussione della tesi di dottorato è una divulgazione pubblica e che vige l'obbligo entro 30 giorni dalla discussione di depositare la tesi nell'Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato ex art. 14, comma 2 Decreto MIUR n. 226 del 2014, è consentito alle Parti chiedere la secretazione della tesi in occasione della discussione orale e nella consultazione del testo da parte di terzi. La secretazione è richiesta, in genere, al collegio dei docenti del Corso di dottorato in presenza di situazioni specifiche, quali: parti di tesi sono già sottoposte a un editore o sono in attesa di pubblicazione; nelle tesi sono contenuti dati sensibili o suscettibili di protezione industriale; le tesi sono finanziate da enti esterni, che vantano dei diritti su di esse e sulla loro pubblicazione.

Il meccanismo contemplato nella clausola prevede che la secretazione possa essere richiesta sia dal Finanziatore, sia dal dottorando e sia consentita fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di discussione della tesi, con l'indicazione della motivazione da parte dello studente e l'approvazione dei supervisorî.

- 9.1. Ciascuna PARTE non può pubblicare o presentare RISULTATI DELLA BORSA o informazioni derivanti dal CORSO senza il previo consenso scritto dell'altra PARTE, che non potrà essere irragionevolmente né immotivatamente negata. La PARTE che intenda eseguire una pubblicazione o divulgazione deve sollecitare con domanda scritta allegata a copia dei documenti rilevanti il consenso dell'altra PARTE almeno 30 giorni prima della data programmata per la pubblicazione o divulgazione. Entro 30 giorni dalla ricezione del contenuto da pubblicare, la PARTE ricevente dovrà rispondere per iscritto verificando che i documenti rilevanti rispettino la normativa vigente in materia di dati personali, non contengano INFORMAZIONI RISERVATE di sua proprietà né che comunque inficino la protezione giuridica dei suoi BACKGROUND, SIDEGROUND o RISULTATI DELLA BORSA. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni per rispondere, l'autorizzazione si riterrà concessa. Se il documento contenesse INFORMAZIONI RISERVATE, l'autorizzazione potrà imporre la loro omissione, modifica e sostituzione con la dicitura "[omissis]".
- 9.2. Se la richiesta di pubblicazione di una PARTE infici il deposito di domande brevettuali o la registrazione di altri diritti di proprietà industriale sul BACKGROUND, SIDEGROUND o RISULTATI DELLA BORSA dell'altra, le PARTI acconsentono sin d'ora a posticipare la pubblicazione fino al termine massimo di novanta (90) giorni dal ricevimento degli esiti della verifica dei requisiti sostanziali per conseguire eventuali diritti di proprietà industriale titolati.
- 9.3. La PARTE che intenda pubblicare o presentare RISULTATI DELLA BORSA o informazioni derivanti dal CORSO, ottenuti disgiuntamente e di titolarità sua esclusiva dovrà darne previa comunicazione all'altra PARTE a titolo meramente informativo. Non è necessaria la preventiva autorizzazione né comunicazione per la pubblicazione di ricerche il cui contenuto sia già di pubblico dominio, comprese le domande di titoli di privativa industriale già rese accessibili al pubblico.
- 9.4. Le PARTI si impegnano a specificare nelle pubblicazioni, relazioni e documenti resi pubblici che i RISULTATI DELLA BORSA sono scaturiti dalla collaborazione fra il FINANZIATORE e L'UNIVERSITÀ.
- 9.5. Il FINANZIATORE può chiedere la segretezza della tesi del DOTTORANDO ai fini della tutela delle proprie privative industriali, consentendo ai soli membri della Commissione d'esame di assistere alla discussione della tesi finale. In tal caso, i commissari firmeranno un accordo di confidenzialità con il FINANZIATORE relativamente all'oggetto della tesi specificandone la durata della segretezza fino a un massimo di diciotto mesi. **[OPPURE** *In tal caso, al momento della discussione della tesi dovrà già essere stato assicurato il diritto di priorità sulle privative industriali del FINANZIATORE*].
- 9.6. La segretezza della tesi può essere richiesta dal DOTTORANDO, con parere favorevole del supervisore e co-supervisore, per la durata massima di dodici mesi nel caso in cui la tesi sia stata sottoposta a un editore e sia in attesa di pubblicazione o nel caso in cui il FINANZIATORE vanti dei diritti sulla tesi e sulla sua pubblicazione.
- 9.7. La richiesta di segretezza da parte del FINANZIATORE o DOTTORANDO comporterà un embargo sulla tesi che non sarà consultabile da terzi per un periodo di 12 (dodici) mesi che può essere prorogato, con motivata richiesta, di ulteriori 6 mesi. Eventuali ulteriori deroghe a tale periodo di tempo potranno essere

valutate ed eventualmente concesse, in casi eccezionali e debitamente motivati, dagli organi competenti, per un periodo massimo di 3 anni a partire dalla data di discussione della tesi.

Art. 10 - Sicurezza e responsabilità datoriale

Nel Contratto di finanziamento di Borsa di dottorato si consiglia alle Parti di prevedere una clausola ove si prevedono e si disciplinano gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in capo sia al Dottorando finanziato che al Finanziatore.

In particolare, il Dottorando, laddove presti la sua attività presso la struttura del soggetto Finanziatore, sarà equiparato a qualsiasi altro dipendente quest'ultimo. Di conseguenza sarà soggetto all'osservanza di tutte le norme sulla sicurezza previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008. Vi rientrano, a titolo di esempio, l'utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e le miscele pericolose, dei mezzi di trasporto, dei dispositivi di sicurezza e di protezione messi a disposizione dei lavoratori. Dall'altro, grava in capo al Finanziatore l'obbligo di garantire al Dottorando l'applicazione delle misure di sicurezza che trovano applicazione nei confronti dei lavoratori operanti alle sue dipendenze in ossequio all'art. 18 del D.Lgs n. 81/2008. A titolo di esempio, vi rientrano il dovere di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, l'adozione delle misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li esponano ad un rischio grave e specifico, la richiesta di osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettiva e individuale messi a loro disposizione.

Inoltre, si consiglia alle Parti l'aggiunta di una clausola che, in caso di infortunio e/o di danni a soggetti terzi, preveda l'attivazione tempestiva di tutte le procedure previste ex lege per la copertura assicurativa presso gli organi competenti (e.g. INAIL in veste di gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Art. 10 - Sicurezza e responsabilità datoriale

- 10.1. Ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, si conviene che il DOTTORANDO, durante lo svolgimento dell'attività presso le sedi del FINANZIATORE, è equiparato al lavoratore ed è quindi tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal citato decreto e dei regolamenti e disposizioni interne in materia di sicurezza e prevenzione definiti della struttura ospitante.
- 10.2. Il FINANZIATORE è tenuto ad applicare al dottorando le misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori previste dal D. L.gs n. 81/2008 s.m.i. Nel caso in cui sia richiesta l'attivazione della sorveglianza sanitaria, si concorda che la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica per il dottorando venga effettuata dal Medico competente dell'UNIVERSITÀ.
- 10.3. In caso di infortunio e/o di danni a terzi durante lo svolgimento dell'attività prevista nel CONTRATTO, le PARTI si impegnano a segnalare tempestivamente l'evento affinché possano essere avviate, nei termini di legge, le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio/sinistro).

Art. 11 - Durata

La durata del Contratto corrisponde alla durata del Corso di dottorato in genere triennale. Si consiglia alle Parti di prevedere che nella durata venga ricompreso il tempo necessario sia alla discussione della tesi dottorale, che potrà essere rinviata per un periodo non superiore a sei mesi ove i commissari ritengano necessarie significative integrazioni o correzioni, che all'eventuale recupero di periodi di sospensione o di congelamento del corso. In particolare, il D.M. MUR n. 226/2021 prevede all'articolo 8 la possibilità per i dottorandi di chiedere la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi a fronte di comprovati motivi di legge o regolamentari. I regolamenti d'ateneo solitamente prevedono varie ipotesi di sospensione o interruzione quali, ad esempio, l'adempimento al servizio militare o civile, opportunità di studio o di lavoro a termine che non siano incompatibili con una ripresa successiva delle attività del dottorato, gravi e documentate malattie, congedi di maternità o paternità (come previsto dal D.M. del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 12 luglio 2007) e per la frequenza del periodo di prova in caso di assunzione pubblica a tempo indeterminato. Le ipotesi di congelamento o incompatibilità per lo più riguardano l'iscrizione ad altro Corso di Dottorato, a Corsi di Laurea di qualsiasi livello, a Scuole di specializzazione, a Master di I e II livello inclusi i corsi erogati dagli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici e i contratti di apprendistato e con contratti di formazione specialistica. In queste ipotesi il Dottorando dovrà optare per l'uno o per l'altro Corso, in quanto la frequenza del dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno (art. 12 del D.M. MUR n. 226/2021).

Art. 11 - Durata

- 11.1. Il CONTRATTO ha efficacia dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale e resta in vigore per l'intera durata del CORSO cui è iscritto il DOTTORANDO, incluso il tempo necessario alla discussione della tesi dottorale e al recupero per eventuali e giustificati periodi di sospensione/congelamento del CORSO.

Art. 12 - Trattamento dei dati

Alla luce delle disposizioni in materia di privacy (si ricorda l'approvazione del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – n. 679/2016 e dei conseguenti adeguamenti al Codice della Privacy D.lgs. 196/2003) è necessario prevedere contrattualmente la base giuridica che legittimi il trattamento dei dati personali.

Nel Contratto le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso di rapporto vengono trattati mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata esclusivamente per le finalità del Contratto. Le Parti sono chiamate a esprimere il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali per le medesime finalità e, con esclusivo trattamento in forma anonima, per analisi statistiche sull'andamento delle attività svolta dal DOTTORANDO.

A norma delle leggi vigenti in materia, bisognerà altresì indicare i titolari del trattamento, che sono le Parti stesse come individuate, denominate e domiciliate e i rispettivi referenti per la protezione dei dati, oltre che indicare le rispettive informative.

Art. 12 - Trattamento dei dati

- 12.1. I dati forniti dalle PARTI saranno trattati per le finalità del presente CONTRATTO, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il conferimento di tali dati tra le PARTI è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi del CONTRATTO comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.
- 12.2. I dati forniti dalle PARTI saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici e potranno essere comunicati unicamente all'interno della struttura del FINANZIATORE e dell'UNIVERSITÀ per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.
- 12.3. L'informativa completa dell'UNIVERSITÀ sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al presente CONTRATTO è disponibile al seguente link
- 12.4. L'informativa completa del FINANZIATORE sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al presente CONTRATTO è disponibile al seguente link ovvero allegata al presente CONTRATTO.
- 12.5. Con la sottoscrizione del presente atto le PARTI esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono l'UNIVERSITÀ e il FINANZIATORE e Referenti per la protezione dei dati sono il per l'UNIVERSITÀ e per il FINANZIATORE. **(OPZIONALE)** Ai sensi dell'art. della Privacy Policy di Ateneo, l'UNIVERSITÀ potrà utilizzare i dati del presente atto in forma anonima per analisi statistiche sull'andamento delle attività di ricerca.

Art. 13 - Legge applicabile e foro competente

In via generale, la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è stabilita secondo i criteri previsti dal Regolamento Roma I. Esigenze di certezza suggeriscono tuttavia di individuare preventivamente la legge applicabile al Contratto, che può essere liberamente scelta dalle Parti in base all'art. 3 del Regolamento Roma I. La clausola della legge applicabile consente inoltre a chi deve costruire, ovvero successivamente interpretare, il Contratto medesimo, di avere un riferimento noto e scelto consensualmente da entrambe le Parti.

Nell'ipotesi in cui il FINANZIATORE sia un soggetto estero (ossia avente la sede dell'amministrazione centrale in un Paese estero), imporre l'applicabilità della legge italiana risulta più difficile. Sarebbe opportuno comunque giungere alla scelta di un ordinamento europeo continentale derivante dal diritto romano e il più possibile affine al nostro (ad es. svizzero, francese o tedesco).

Inoltre, in base agli artt. 28 e 29 C.P.C., le Parti sono libere di scegliere il foro competente per qualsiasi controversia derivante dal Contratto o, in alternativa, possono decidere di ricorrere alla clausola arbitrale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 806 e 808 C.P.C. L'arbitrato è più costoso della magistratura ordinaria, ma ha tempi decisamente più rapidi. Inoltre, l'arbitrato può fungere da scelta imparziale e relativamente economica laddove il committente sia un'impresa estera che difficilmente accetterebbe la scelta di un foro italiano.

Un ulteriore metodo di risoluzione stragiudiziale delle controversie è rappresentato dalla mediazione civile e commerciale. Le Parti possono stabilire tramite apposita clausola contrattuale il previo esperimento di un tentativo di mediazione dinanzi ad un organismo abilitato scelto dalle Parti. Con l'aiuto di un mediatore terzo-imparziale, le Parti saranno chiamate a incontrarsi per giungere a una soluzione condivisa della controversia. Nel caso in cui il tentativo di mediazione fallisca, la controversia potrà essere deferita al Tribunale scelto ovvero ad un arbitro nominato di comune accordo dalle Parti. A tal riguardo si sottolinea che la funzione della mediazione non è quella di pronunciare una decisione tra le Parti in conflitto - come accade nell'ambito di un giudizio civile o di un arbitrato, in cui gli arbitri esercitano funzioni

decisorie pronunciando un lodo equivalente a sentenza - ma di consentire alle Parti di raggiungere un'intesa con piena soddisfazione dei reciproci interessi.

La mediazione nel settore della proprietà industriale è gestita anche da organismi internazionali, quali ad esempio il *WIPO Arbitration and Mediation Center* o la *International Chamber of Commerce*, che forniscono appositi servizi di mediazione. La mediazione conforme alle *WIPO Mediation Rules*, prevede il passaggio della disputa in arbitrato secondo le *WIPO Expedited Arbitration Rules* se nell'arco temporale di 60/90 gg non è raggiunta una transazione tra le Parti. Durante la pendenza del procedimento di mediazione non potranno essere attivate o proseguite iniziative giudiziali od arbitrali, salvo il ricorso alle Corti per ottenere eventuali misure cautelari.

Art. 13 - Legge applicabile e foro competente

OPZIONE A

- 13.1. La legge applicabile al presente CONTRATTO è quella italiana.
- 13.2. Tutte le eventuali controversie connesse alla formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, violazione o risoluzione del presente CONTRATTO, se non risolte in via amichevole, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di

OPZIONE B

- 13.1. La legge applicabile al presente CONTRATTO è quella italiana.
- 13.2. Tutte le eventuali controversie connesse alla formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, violazione o risoluzione del presente CONTRATTO, se non risolte in via amichevole, saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di

OPZIONE C

- 13.1. La legge applicabile al presente CONTRATTO è quella italiana.
- 13.2. Qualsiasi disputa, controversia o rivendicazione derivante da o relativa al CONTRATTO e a qualsiasi sua successiva modifica, compresi, senza limitazione, la sua formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, violazione o risoluzione, nonché le rivendicazioni extracontrattuali, sarà sottoposta a previo esperimento di un tentativo di mediazione in conformità con le regole dell'Organismo di mediazione Il luogo della mediazione è La lingua da usare nella mediazione è

13.3. Se le controversie non siano risolte entro [60][90] giorni dall'inizio della mediazione ovvero il tentativo di mediazione fallisca, le controversie saranno devolute al Tribunale di che avrà competenza esclusiva [**OPPURE** tali controversie saranno deferite e definitivamente determinate da un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di.....].

Art. 14 - Registrazione e spese contrattuali

Una clausola ricorrente nei contratti riguarda la loro registrazione in caso d'uso, con la previsione dell'addebito delle relative spese alla Parte richiedente o ad entrambe le Parti, incluso il versamento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972.

Per quanto riguarda invece il Contratto di finanziamento di dottorato, in considerazione del suo oggetto, occorre distinguere due diverse opzioni:

nella prima, l'opzione A), il Finanziatore risulta essere un'impresa soggetta all'imposta IRES (Imposta sul Reddito delle Società) prevista dal TUIR (Testo Unico Imposta sui Redditi) DPR 917/1986. La Legge n. 266/2005 "Legge Finanziaria del 2006", prevede che a causa dell'oggetto del Contratto (il trasferimento di fondi in favore dell'Università), non è previsto il versamento dell'imposta di bollo e di registro. L'onere della registrazione sarà a carico della Parte interessata.

La seconda, l'opzione B), riguarda invece l'ipotesi nella quale il soggetto Finanziatore non sia un'impresa soggetta all'IRES, quali un privato o un ente no profit. Al pari della precedente opzione, la registrazione del Contratto risulterà a titolo gratuito e l'unico obbligo che permane in capo al soggetto Finanziatore consisterà nella sola registrazione del medesimo.

Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo, le Parti potranno concordare affinché sia assolta in modalità virtuale da parte dell'Università, come disposto da atto dell'agenzia dell'entrate competente

Art. 14 - Registrazione e spese contrattuali


OPZIONE A (FINANZIATORE SOGGETTO AD IRES)

14.1. Il CONTRATTO, sottoscritto con firma digitale, è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 1, commi 353 e 354 della Legge 266/2005 trattandosi di fondi trasferiti, a titolo di contributo, per il finanziamento della ricerca e verrà registrato dalla Parte che ne abbia interesse.

OPZIONE B (FINANZIATORE NON SOGGETTO AD IRES)

14.1. Il CONTRATTO è sottoscritto con firma digitale ed è sottoposto a registrazione gratuita ai sensi degli articoli 3 e 55, comma 2 del Decreto Legislativo numero 346/1990, in quanto relativo a trasferimenti previsti dalle richiamate norme finalizzati a sostenere l'attività istituzionale di ricerca. La registrazione viene effettuata del FINANZIATORE.

14.2. L'imposta di bollo è dovuta, fino dall'origine, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Decreto del Presidente della Repubblica del 16/10/1972, numero 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall'UNIVERSITÀ come da autorizzazione.



Art. 15 - Comunicazioni

Nell'articolo in oggetto si richiede alle Parti di indicare i rispettivi recapiti per quelle comunicazioni e richieste che generalmente esulano dalle interazioni ordinarie e che, pertanto, devono essere effettuate formalmente per iscritto, via mail o PEC (come, ad esempio, la comunicazione della volontà di recesso o risoluzione).

Art. 15 - Comunicazioni

15.1. Tutte le comunicazioni tra le PARTI relative al CONTRATTO avverranno via PEC ai seguenti indirizzi:

Per l'UNIVERSITÀ@

Per il FINANZIATORE@

Art. 16 - Disposizioni generali

L'ultimo articolo del Contratto è dedicato alle c.d. "disposizioni generali", ossia a quell'insieme di indicazioni dal contenuto variabile e residuale che hanno la funzione di integrare il documento negoziale. È in questa sede che spesso si manifesta per iscritto la volontà di superare, con la sottoscrizione del Contratto, tutti gli eventuali accordi o intese che siano intercorsi tra le Parti precedentemente e che abbiano avuto il medesimo oggetto. Altro contenuto tipico riguarda la modalità di modifica dell'accordo, la quale dovrà essere concordata per iscritto al fine di vincolare le Parti stesse.

Sono altresì esplicitate e concordate le conseguenze della eventuale dichiarata nullità, invalidità o inefficacia di una o più delle clausole contrattuali rispetto alle obbligazioni ivi previste. Le Parti negozieranno in buona fede la sostituzione delle disposizioni nulle o invalide con altre valide ed efficaci seguendo l'intenzione delle stesse e mantenendo in vita il restante impianto contrattuale.

Qualora una delle Parti tolleri un comportamento dell'altra Parte tale da poter rappresentare una violazione delle disposizioni del Contratto, ciò non costituirà una tacita rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di richiedere l'adempimento, anche parziale, dei termini e delle condizioni stabilite e non impedirà l'esercizio di un qualsiasi altro diritto o facoltà della Parte ai sensi dell'accordo.

Onde riservare alle Parti un controllo sui trasferimenti del Contratto, è previsto che le cessioni contrattuali di ciascuna Parte siano autorizzate per iscritto dall'altra. Ad esempio, l'Ente di Ricerca potrebbe non aver interesse a mantenere un rapporto di collaborazione e finanziamento con un'impresa diversa da quella originaria per motivi di carattere etico, politico o di altra natura. Tuttavia, già al momento della conclusione del Contratto, il Finanziatore potrebbe rappresentare all'Università future fusioni o acquisizioni con imprese terze, le quali possono essere così fatte oggetto di una deroga preventiva al divieto di cessione del Contratto in favore della società risultante dalla concentrazione.

Giunti alla conclusione del contratto, è necessario inserire la modalità di sottoscri-

zione che, a far data dal 30 giugno 2014, può avvenire con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

Infine, il Contratto rende esplicito di essere stato oggetto di specifica trattativa in ogni suo elemento e pertanto di non essere soggetto all'applicazione delle condizioni generali di Contratto e delle norme sui contratti conclusi mediante moduli o formulari ai sensi, rispettivamente, degli articoli 1341 e 1342 C.C..

Art. 16 - Disposizioni generali

- 16.1. Il CONTRATTO costituisce manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle PARTI in riferimento alla regolamentazione della proprietà dei RISULTATI DELLA BORSA e delle procedure di protezione di essi e supera tutti i contratti, accordi e/o intese, scritti o orali, precedentemente conclusi e/o raggiunti dalle PARTI aventi ad oggetto la BORSA FINANZIATA.
- 16.2. Nessun accordo o patto che modifichi, deroghi o ampli il CONTRATTO sarà vincolante per alcuna delle PARTI a meno che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al CONTRATTO e sia sottoscritto dalle PARTI e dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.
- 16.3. Nel caso in cui taluna delle disposizioni del CONTRATTO sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, tale vizio non condizionerà le rimanenti disposizioni del CONTRATTO medesimo. Le PARTI saranno esonerate dal rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalle disposizioni dichiarate nulle, invalide o inefficaci nella misura in cui tali diritti e obblighi siano direttamente condizionati da nullità, inefficacia e invalidità. In tali casi, le PARTI negozieranno in buona fede la sostituzione delle disposizioni nulle o invalide con altre valide ed efficaci seguendo, l'intenzione delle PARTI.
- 16.4. Qualora una delle PARTI tolleri un comportamento dell'altra PARTE tale da poter rappresentare una violazione delle disposizioni del CONTRATTO, ciò non costituirà una tacita rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di richiedere l'adempimento anche parziale dei termini e delle condizioni stabilite dal CONTRATTO e non impedirà l'esercizio di un qualsiasi altro diritto o facoltà della PARTE ai sensi del CONTRATTO.
- 16.5. Il CONTRATTO verrà interpretato secondo buona fede, con riguardo alla comune intenzione delle PARTI e al risultato sostanziale che esse hanno ragionevolmente inteso perseguire.
- 16.6. Nessuna delle PARTI può cedere il CONTRATTO senza il preventivo consenso scritto dell'altra PARTE.

Il CONTRATTO è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, D.lgs. 82/2005
Codice dell'Amministrazione Digitale.

II FINANZIATORE

Luogo, lì

Firma

L'UNIVERSITÀ

Luogo lì

Firma

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, Cod. Civ. vengono specificamente approvate i seguenti articoli Art. 4 (Finanziamento delle borse di dottorato); Art. 7 (Proprietà intellettuale e titolarità dei RISULTATI DELLA BORSA); Art. 8 (Obblighi di riservatezza); Art. 9 (Pubblicazioni e discussione della tesi di dottorato); Art. 13 (Legge applicabile e Foro competente).

II FINANZIATORE

Luogo lì

Firma

L'UNIVERSITÀ

Luogo lì

Firma

Allegati:

- A. Lettera di intenti del FINANZIATORE;
- B. Allegato tecnico sul BACKGROUND reciproco;
- C. Fideiussione per finanziamento rateale;
- D. Piano di sviluppo delle ricerche;
- E. Dichiarazione d'impegni del dottorando con borsa finanziata.

Allegato A

Lettera d'intenti del Finanziatore (cfr. punto e) delle premesse)

Al Magnifico Rettore
prof.ssa/prof.....
UNIVERSITÀ.....
e p.c.
Alla Scuola di Dottorato di Ricerca.....
UNIVERSITÀ.....
Al Coordinatore del Dottorato di Ricerca in
prof.ssa/prof.
UNIVERSITÀ.....

Oggetto: Finanziamento di una borsa per il Dottorato di Ricerca in Ciclo
.....

Si comunica con la presente che questo/a Ente/Società è intenzionato/a a finanziare una Borsa di dottorato triennale per la frequenza del Dottorato di Ricerca invincolando la borsa alla seguente tematica di ricerca: "....."

Nelle more della formale sottoscrizione del CONTRATTO e al fine di consentire il tempestivo avvio delle procedure di emanazione del bando di concorso per l'accesso al Dottorato, Le confermo pertanto l'impegno del/della nostro/a Ente/Società a corrispondere in un'unica soluzione (o in soluzioni annuali) l'importo di comprensivo di:

dell'importo di € relativo alla Borsa di studio su base triennale così come definita dal Consiglio di Amministrazione dell'UNIVERSITÀ, dei contributi previdenziali INPS di cui alla legge 335/95 e successive modificazioni, nonché delle somme necessarie ad assicurare a ciascun dottorando un budget per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore al 10% della borsa medesima, ai sensi dell'art. 9 del DM n. 226/2021.

della quota forfettaria di € a copertura delle spese generali legate alla gestione del dottorando e delle eventuali maggiorazioni del 50% della borsa per periodi di studio e di ricerca all'estero.

Saranno altresì a carico dell'Ente/Società, dietro comunicazione dell'UNIVERSITÀ eventuali adeguamenti dell'importo della Borsa di studio in conseguenza agli aumenti delle borse deliberati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e/o ad eventuali maggiori oneri.

In attesa di perfezionare l'accordo con la sottoscrizione del CONTRATTO, si inviano i più cordiali saluti.

Il Legale Rappresentante del FINANZIATORE

Allegato B

Allegato tecnico sul background reciproco (cfr. Art. 2.4)

Le PARTI riconoscono che il BACKGROUND messo a disposizione per lo svolgimento della BORSA FINANZIATA è identificato come segue:

Descrizione del background e identificazione del suo titolare	Limitazioni o condizioni specifiche per l'uso ai fini dello svolgimento della BORSA FINANZIATA	Limitazioni o condizioni specifiche per lo sfruttamento commerciale
Brevetto Italiano n. Titolare	Licenza gratuita	Licenza a condizioni eque ragionevoli e non discriminatorie
Brevetto Europeo n. Titolare Licenziatario Esclusivo	Obbligo di approvazione dal parte del titolare	Escluso
Programma Ordinativo SIAE Autore Titolare	Licenza gratuita	Escluso
Database Titolare	Diritto d'uso gratuito in favore di	Licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie limitata al territorio di
Segreto industriale Inventore Titolare	Obbligo di sottoscrivere accordo di confidenzialità precedente ad ogni divulgazione	Escluso

Allegato C

Fideiussione per finanziamento rateale (cfr. Art. 4)

Rif. Anno Accademico,, Ciclo di Dottorato

Al Magnifico Rettore

prof.ssa/prof.....

UNIVERSITÀ.....

PREMESSO CHE

- (ragione sociale del finanziatore) C.F./P.IVA con sede in (di seguito denominata il "FINANZIATORE") rappresentata da in qualità di ha manifestato la volontà di stipulare un Contratto per l'attivazione e il finanziamento di una Borsa di studio per la frequenza al Dottorato di Ricerca in ciclo della durata di anni 3.

- il FINANZIATORE, per consentire il finanziamento della Borsa di studio, si impegna a versare all'Università la somma complessiva di €

- l'art. 4 del suddetto CONTRATTO prevede il rilascio a Vostro favore di una fidejussione (bancaria) a garanzia dell'impegno come sopra assunto da

TUTTO CIÒ PREMESSO

La sottoscritta banca/assicurazione (C.F.....) con sede in, con la presente si costituisce irrevocabilmente fideiussore verso l'Università, sino alla concorrenza massima e globale di € con la scadenza prestabilita per l'anno e, per gli anni successivi, eventualmente ride- terminate sulla base di quanto stabilito dagli interventi del competente legislatore, nonché per ogni eventuale onere maggiore derivante da quanto previsto dall'art. 4 del Contratto di cui alle premesse.

Resta pertanto inteso che la sottoscritta (banca/assicurazione) si impegna a versarvi, sempre entro i limiti sopra indicati, entro trenta giorni dalla vostra semplice richiesta ciascuna annualità e ciascun aumento della Borsa di studio che sarete ad indicare come dovutovi da rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e nonostante eventuali opposizioni di alla sola condizione che produciate vostra richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata r.r. indicante la somme da voi considerate come dovutovi.

La presente garanzia avrà validità sino al 31/12 dell'ultimo anno del corso (31/12.....) nel caso in oggetto), salvo proroga dovuta a sospensione e/o interruzione della borsa nei casi previsti dalla normativa e su richiesta dell'Università

Allegato D

Piano di Sviluppo della Ricerca (cfr. Art. 5.3)

Nominativo Iscritto al Corso di Dottorato di Ricerca in
nato a il residente a
via n.

Domicilio durante il periodo di formazione e ricerca presso la sede del
(di seguito "FINANZIATORE"): via n.

E-mail:

Recapito telefonico:

Referente per l'attività di formazione e ricerca del dottorando presso l'UNIVERSITÀ:

nominativo recapito

Referente per l'attività di formazione e ricerca del dottorando presso FINANZIATORE:

nominativo recapito

Periodo di attività presso FINANZIATORE: dal al

IL FINANZIATORE ha ottemperato agli adempimenti previsti dagli art. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008:

SI

NON OBBLIGATO

Gli ambiti di attività previsti per il DOTTORANDO presso FINANZIATORE, di seguito indicati, comportano l'esposizione a situazioni di potenziale rischio per la salute tali da richiedere l'attivazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria:

SI

NO

Formazione in materia di sicurezza sul lavoro (Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 - in GU, Serie Generale n. 8 del 11.01.2012 - in materia di formazione dei lavoratori (art. 37, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008.):

Formazione generale a carico di

Formazione specifica (per macrosettore attività e Codice ATECO FINANZIATORE) a carico del FINANZIATORE

Titolo e breve descrizione del progetto di ricerca del dottorando:

Obiettivi formativi del dottorando durante il periodo di studio e ricerca presso il FINANZIATORE:

Principali tematiche di formazione e ricerca previste durante il periodo di studio e ricerca presso FINANZIATORE:

Attività previste durante il periodo di studio e ricerca presso FINANZIATORE e loro modalità di svolgimento:

Allegato E

Dichiarazione d'impegni del Dottorando con Borsa Finanziata (cfr. Art. 6.2)

Il/la Sottoscritto/a nato/a Prov
il C.F. Matricola

PREMESSO CHE

È dottorando del Corso di dottorato in presso l'Università.....
ciclo dottorale nonché beneficiario della borsa finanziata di cui al Contratto tra
l'Università e il Finanziatore.....;

Suoi supervisor sono: il Prof. per l'Università e il Dott.
per il Finanziatore;

È già soggetto al regolamento d'ateneo in materia di proprietà intellettuale n.
(*indicare titolo e riferimento del regolamento sulla proprietà intellettuale dell'università*)

DICHIARA

di aver preso visione e accettare l'applicazione anche nei propri confronti del Contratto di finanziamento di
Borsa di dottorato stipulato tra l'Università e il Finanziatore,
con particolare riguardo a:

- la titolarità dei risultati della borsa (cfr. art. 7 del Contratto);
- la confidenzialità delle informazioni riservate (cfr. art. 8 del Contratto);
- gli obblighi in materia di pubblicazioni scientifiche e discussione della tesi (art. 9 del Contratto);
- il piano di sviluppo delle ricerche (cfr. allegato D);

SI IMPEGNA

a non comunicare, non divulgare, non riprodurre né, comunque, rendere note a terzi in alcun modo e con
alcun mezzo le informazioni riservate di ciascuna Parte, le quali saranno dal medesimo utilizzate unicamente
allo scopo per le quali saranno fornite o trasmesse e, dunque, a garantirne la massima riservatezza, in osser-
vanza alla vigente normativa in materia di proprietà intellettuale e di privacy.

Data

FIRMA del dichiarante

Per presa visione

FIRMA del supervisore

FIRMA del co-supervisore

Approfondimento: Pubblicare vs Brevettare

Le principali vie per diffondere nella società le conoscenze scientifiche e tecniche sono la pubblicazione e il deposito di brevetti. Altra via possibile è la pubblicazione "difensiva", nel caso in cui non si voglia brevettare un'invenzione ma se ne condividono determinate informazioni rendendo di fatto di dominio pubblico quanto pubblicato in modo che nessun altro possa riservarsene l'esclusiva. Non ultimo, il modello "open access" costituisce una modalità di pubblicazione dei risultati della ricerca che ne consente la libera accessibilità da parte sia della comunità scientifica che dei cittadini.

Non esiste una scelta privilegiata a priori tra pubblicazione e brevettazione in quanto ciascuna strada persegue scopi differenti; sarebbe sufficiente assicurarsi che la strada scelta sia poi in linea con la strategia della propria organizzazione. Tuttavia, in generale, quando un trovato, un'idea, apporta un cambiamento di valore notevole per la società tutta, dovrebbe essere accessibile e disponibile attraverso preferibilmente la pubblicazione; mentre invece quando la soluzione originale risponde a problemi tecnici con potenziale commerciale ed economico, la brevettazione accompagnata da una strategia di sfruttamento potrebbe essere la strada preferibile.

Pubblicare

Sicuramente una delle vie più veloci e comuni di disseminazione, la scelta di pubblicare i risultati di un lavoro di ricerca spesso avviene anche per ragioni di carriera. Nel mondo delle scienze naturali, si riscontra infatti una forte tendenza a rivelare le invenzioni e a pubblicare i risultati al più presto. Ciò deriva da una tradizionale ideologia accademica, forte soprattutto in Inghilterra e America, del "publish or perish" che porta i ricercatori di carriera a preferire la pubblicazione. Per affermarsi professionalmente nei propri campi, i ricercatori sono anche spesso spinti a realizzare pubblicazioni strategiche per accrescere i propri indici d'impatto (ad es. *H Index* o *Impact Factor*). Inoltre, la tendenza a preferire la pubblicazione alla brevettazione potrebbe dipendere anche da una inadeguata conoscenza del potenziale che la protezione di una idea può avere sul mantenimento di diritti e sullo sfruttamento dei risultati della propria ricerca.

Le pubblicazioni scientifiche beneficiano come qualsiasi altra opera letteraria e artistica del diritto d'autore, il quale protegge la modalità di espressione di una idea originale ma non il contenuto dell'idea stessa. Dunque, nel caso in cui si voglia prevenire, da parte di terzi, lo sfruttamento di un risultato di ricerca, è preferibile non pubblicarlo e piuttosto brevettarlo o proteggerlo con il segreto industriale.

La pubblicazione in riviste scientifiche comporta l'assegnazione, da parte dell'autore, di alcuni diritti all'editore (es. pubblicazione, trasmissione, distribuzione). Dunque, nel momento in cui il contributo viene pubblicato, l'autore perderà la maggior parte dei suoi diritti patrimoniali e dovrà necessariamente richiedere all'editore il permesso per pubblicarlo in altre riviste o siti. A differenza della pubblicazione in riviste che prevede la cessione all'editore di alcuni diritti patrimoniali, una licenza di pubblicazione non trasferisce il diritto d'autore all'editore: viene infatti concesso all'editore una licenza esclusiva per riprodurre e comunicare il lavoro accademico insieme ad alcuni altri diritti necessari per la pubblicazione.

Sebbene la pubblicazione sia un valido mezzo per la divulgazione di articoli scientifici e possa essere utilizzata per rivelare lo stato dell'arte (precludendo eventuali privative altrui), i diritti derivanti da diritto d'autore non garantiscono la salvaguardia di una informazione scientifica di potenziale valore contenuta in una pubblicazione. Infatti, al momento della scoperta o del raggiungimento di risultati, ricercatori e imprenditori dovrebbero considerare il potenziale impatto di mercato (commerciale ed economico) che essi potrebbero avere e quindi valutare anche l'ipotesi di mantenerne il segreto o di brevettarli. Allo stesso modo, considerando i costi di deposito, di mantenimento e di estensione potrebbe essere svantaggioso brevettare, nel caso di innovazioni non così *disruptive*.

Brevettare

Il rilascio del brevetto determina in capo al suo titolare il diritto esclusivo di impedire a terzi non autorizzati lo sfruttamento commerciale (ad es. produzione, utilizzo, vendita o importazione) dell'invenzione rivendicata dal brevetto per un periodo di tempo limitato che arriva a 20 anni dal deposito della domanda e entro la giurisdizione per la quale il brevetto è concesso. In cambio di questa privativa, il titolare del brevetto è tenuto a rivelare adeguatamente le informazioni tecniche sull'invenzione affinché altri possano accedervi e continuare a innovare basandosi sui suoi insegnamenti. La domanda di brevetto, in cui è contenuta la divulgazione dell'invenzione, è normalmente pubblicata trascorsi diciotto mesi dalla data di deposito. Una volta pubblicata la domanda di brevetto, l'invenzione rivendicata fa parte dello stato della tecnica ed entra nel sapere comune.

La brevettazione di una invenzione può avvenire solo se non vi sono, nella tecnica nota, divulgazioni pubbliche ad essa inerenti. Per divulgazione pubblica non

si intende necessariamente una presentazione scientifica a una conferenza o una dimostrazione ufficiale ad una fiera. Potrebbe anche essere un abstract di una conferenza, una lettera ad un editore, un articolo di giornale, forum pubblici o un post. Una volta che qualcosa viene reso pubblico (discusso, presentato o pubblicato) è considerato parte dello stato della tecnica, pertanto, non può essere brevettato.

Come già ricordato, nel caso in cui si tratti di una innovazione, per così dire, rivoluzionaria, con la protezione tramite brevetto sarebbe possibile sfruttare commercialmente l'invenzione e ottenere un ritorno economico sugli investimenti di ricerca e sviluppo incorsi. Ciononostante, i redditi generati dallo sfruttamento del brevetto non devono essere sopravvalutati: tutto dipenderà dalla domanda di mercato; sarà quindi opportuno svolgere un'analisi del potenziale mercato dell'invenzione per comprenderne i contesti di inserimento.

Laddove non vi sia interesse ad acquisire un'esclusiva commerciale rispetto allo sfruttamento di una determinata tecnologia oggetto d'invenzione, è possibile utilizzare il processo di brevettazione, in maniera difensiva, per pubblicare quanto trovato allo scopo di ostacolare le ambizioni di esclusiva dei concorrenti. Più precisamente, enti di ricerca e imprese, possono depositare una domanda di brevetto ai soli fini della pubblicazione preventiva per poi abbandonarla senza incorrere nei costi successivi di brevettazione. La domanda sarà comunque pubblicata e apparirà nelle banche dati brevettuali liberamente accessibili. Nel procedimento di brevettazione difensiva, non è infatti necessario arrivare ad ottenere la concessione di una domanda, è sufficiente la pubblicazione della stessa. L'obiettivo è quello di impedire ad altri di ottenere un brevetto sulla stessa invenzione. Invece, in alternativa alla brevettazione difensiva, divulgando informazioni scientifiche attraverso articoli specializzati o piattaforme apposite per pubblicazioni difensive (es. Research Disclosure; ip.com) i ricercatori possono garantire che le loro scoperte siano di dominio pubblico e accessibili a tutti. Tuttavia, nel considerare le esigenze di divulgazione di un'invenzione in ottica difensiva, nel caso in cui si voglia preferire la pubblicazione, vanno tenuti in considerazione le eventuali tempistiche di revisione delle riviste, i requisiti formali richiesti dalle stesse per la pubblicazioni e, non ultimo, anche la notorietà di una rivista (pubblicare su una rivista poco conosciuta potrebbe ostacolare la funzione difensiva in quanto potrebbe non essere facilmente rintracciabile dagli esaminatori). Al contrario, le domande di brevetto prevedono requisiti formali minimi (ad es. possono essere presentate anche con disegni fatti a mano) e sono più facilmente rintracciabili in appositi database ufficiali, pubblici e non.

In conclusione, combinare pubblicazioni e brevettazione dovrebbe essere sempre più frequente nelle Istituzioni di ricerca perché permette ai ricercatori di beneficiare delle complementarità tra le due attività: i ricercatori possono beneficiare dall'e-

sclusiva brevettuale sfruttandola nel mercato anche indirettamente mediante licenze oltre ad essere riconosciuti a livello accademico per la qualità dei loro risultati di ricerca oggetto di pubblicazione.

	Pubblicare	Brevettare
Applicabilità	Per scopi divulgativi della conoscenza	Per sfruttare commercialmente le invenzioni
Tutela giuridica	Diritto d'autore sulla forma espressiva	Brevetto sull'invenzione
Requisiti di costituzione	No	Si
Costi	Quasi nessuno	Elevati
Uso della tecnologia	Libero	Solo per il titolare, a meno di licenze
Protezione della tecnologia	No, solo il testo dell'articolo	Si, sulle rivendicazioni
Guadagno finanziario	Possibile, ma solo per la pubblicazione del contributo	Si
Divulgazione della tecnologia	Immediata	Dopo 18 mesi

Tips & Tricks: Trovare un bilanciamento tra pubblicazione e brevettazione:

- Chiedere supporto all'Ufficio di Trasferimento Tecnologico o al Liason Office della propria istituzione per sviluppare strategie relative alla protezione dei risultati della ricerca e al loro sfruttamento e valorizzazione.
- Prima di presentare o pubblicare un lavoro di ricerca rendendolo di pubblico dominio, valutare se è possibile presentare una domanda di brevetto.
- Essere cauti quando si presenta il proprio lavoro o si scrive un abstract, astenendosi dal divulgarne gli elementi concreti per evitare di consentire a terzi di copiare la propria invenzione.
- Nel confronto con i colleghi sulla propria attività, è bene descrivere a grandi linee il proprio lavoro, senza precisare ogni singolo aspetto.
- Nel confronto con potenziali investitori, acquirenti o partner sui propri risultati di ricerca è consigliabile sottoscrivere un preventivo accordo di riservatezza.
- Far esaminare il proprio articolo scientifico dall'ufficio IP o da un consulente in materia di brevetti prima di inviarlo a una rivista potrebbe essere sicuramente utile per non rischiare di perdere i criteri di brevettabilità di un trovato.

Bibliografia

AA.VV. (2019). *Academia - Industry Collaboration Best Practices Guide*. CORBEL

Disponibile su: https://eatris.eu/wpcontent/uploads/2019/12/CORBEL_Academia_Industry_Collaboration_Best_Practices_Guide.pdf

Barbieri M. (2016): *Strategie e procedure brevettuali*. Sprint

Beverina L. (curato da) (2019): *I Dottorati Industriali: Esperienze a Confronto*. CRUI

Elsevier (2021): *University-Industry collaboration: A close look for research leaders*.

Disponibile su: https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0008/1115396/university-industry-collaboration.pdf

European IPR HelpDesk (2015): *Publishing v. Patenting*

<https://openscience.unige.it/sites/openscience.unige.it/files/pagine/Fact-Sheet-Publishing-v-Patenting.pdf>

Trevisan L., Cuonzo, G. (2017). *Proprietà industriale, intellettuale e IT*. Milanofiori Assago (Milano). Wolters Kluwer

Glossario

A

Accordo Stato Regioni del 21.12.2011: "Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Arbitrato: Trattasi di un metodo di definizione delle controversie civili, alternativo alla via giudiziaria. Vi sono due tipologie di arbitrato disciplinate nel Codice di Procedura Civile agli artt. 806 e ss: l'arbitrato rituale ricorre quando le parti di una controversia demandano ad arbitri/o l'esercizio di una giurisdizione, concorrente con quella ordinaria, per la risoluzione della lite; l'arbitrato irrituale (o libero) ricorre quando agli arbitri/o è conferita la risoluzione di un rapporto controverso mediante una dichiarazione di volontà che viene imputata alle stesse parti del rapporto.

C

CPI: Codice della Proprietà Industriale, approvato con il D.lgs n. 30 del 10 febbraio 2005. Rappresenta una disciplina organica e strutturata in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale.

D

Dato personale: Sono tutte le informazioni che identificano o rendono identificabile, in via diretta o indiretta, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.

D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Provvedimento normativo noto come TUSL – Testo Unico sicurezza lavoro, emanato con lo scopo di riordinare e di coordinare, all'interno di un unico testo, tutte le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 12 luglio 2007: "Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 226 del 14 dicembre 2021: "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati". Provvedimento normativo di modifica delle disposizioni in materia di dottorato di ricerca contenute nel DM 45 del 8 febbraio 2013.

E

Enti di Ricerca: Organismo di ricerca. Soggetti senza scopo di lucro (come, ad esempio, un'università o un istituto di ricerca) indipendentemente dal suo status giuridico - secondo il diritto privato o pubblico - della sua fonte di finanziamento. La finalità principale dovrà consistere nello svolgimento di attività di ricerca di base, di ricerca

industriale o di sviluppo sperimentale e nella diffusione dei risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Gli eventuali utili maturati sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento. Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 247 del 23 febbraio 2022: (in grassetto come sopra) Decreto che innalza l'importo annuale delle borse di dottorato a €16.243,00, sempre al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, a decorrere dal 1° luglio 2022.

G

GDPR: General Data Protection Regulation – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del Parlamento Europeo e del Consiglio approvato il 27 aprile 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018. Questo testo giuridico stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

I

Informativa: Trattasi di una comunicazione rivolta all'interessato, con lo scopo di informare il cittadino, anche prima che diventi interessato (ossia prima che inizi il trattamento), sulle finalità e le modalità dei trattamenti – dei dati personali - operati dal titolare del trattamento. Tramite l'informativa il titolare del trattamento assicura la trasparenza e correttezza dei trattamenti fin dalla fase di progettazione dei trattamenti stessi, e di essere in grado di provarlo in qualunque momento (principio di accountability). Attraverso l'informativa l'interessato potrà rendere un valido consenso, ove richiesto come base giuridica del trattamento (condizione di legittimità del consenso) oltre che sulla base del principio di trasparenza e di correttezza.

Informazioni Riservate: Sono informazioni caratterizzate dal fatto di essere segrete, aventi un valore commerciale e sottoposte a misure adeguate allo scopo di mantenerle segrete.

M

Mediazione: Consiste nell'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

N

NDA: Non Disclosure Agreement - Accordo di Riservatezza. Sono contratti privati legalmente vincolanti aventi ad oggetto informazioni preziose che si intende conservare al sicuro. In essi vengono stabilite le condizioni alle quali la parte divulgante divulga le informazioni di natura confidenziale alla parte ricevente e gli obblighi di confidenzialità che ne derivano.

P

PagoPA: Trattasi di una piattaforma, e non di un sito, che consente di effettuare pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, in modalità standardizzata.

PEC: "Posta Elettronica Certificata". La Posta Elettronica Certificata è un sistema di posta elettronica che fornisce al mittente documentazione elettronica, con valore legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. La sua disciplina è prevista dal DPR 11 febbraio 2005 n. 68.

PI: Proprietà Intellettuale. Espressione che comprende sia la Proprietà Industriale in senso stretto (ossia l'insie-

me di titoli che conferiscono una protezione giuridica alle attività intellettuali riguardanti la sfera commerciale-produttiva), sia le opere proteggibili ai sensi della normativa sul diritto d'autore.

Professore - Ricercatore: Trattasi di lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello (quali ad esempio professori ordinari e associati, ricercatori, personale tecnico amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici), dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca, borsisti di ricerca, stagisti, contrattisti di ogni genere, docenti non dipendenti, compresi visiting e guest professors, studenti di ogni grado, compresi gli iscritti alle Scuole di Specializzazione e visiting students, ogni altro soggetto assimilabile.

Professor's Privilege: È una regola, introdotta con l'articolo 7 della Legge n. 383/2001 nel sistema universitario italiano, la quale stabilisce che le invenzioni sviluppate in ambito accademico (o presso gli enti di ricerca pubblici) con fondi pubblici, sono di proprietà dei professori o ricercatori che le hanno concepite e non delle strutture di ricerca (Atenei, Enti), dove la ricerca è effettuata e che tuttavia ne sostengono i costi di sviluppo. La suddetta disciplina è stata introdotta all'interno del CPI, prevista dall'articolo 65 dai commi da 1 a 4. Il comma 5, sempre dell'articolo 65, rappresenta l'eccezione alla suddetta disciplina.

R

Regolamento Roma I: Regolamento CE "sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali" approvato il 17 giugno, 2008. Trattasi di un regolamento europeo che ha sostituito l'applicazione della Convenzione CEE di Roma del 1980, per tutti i Paesi membri della UE, tranne che per la Danimarca. Esso prevede che le parti siano libere di scegliere la legge applicabile al loro rapporto attraverso una scelta "espressa" oppure risultare chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso.

Regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione: Regolamento, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea a talune categorie di accordi di ricerca e sviluppo.

W

WIPO Arbitration and Mediation Center: Trattasi di un fornitore, senza scopo di lucro, con sede presso la WIPO (World Intellectual Property Organization – OMPI Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) a Ginevra (Svizzera) e a Singapore, che fornisce servizi di risoluzioni alternative alle controversie (ADR). Il servizio fornito è caratterizzato dal fatto di essere efficiente sia in termini di costo che di tempo, neutrale e avente un carattere internazionale.

WIPO Expedited Arbitration Rules: Trattasi delle norme che regolamentano lo svolgimento del servizio di Arbitrato, fornito dalla WIPO. L'arbitrato in questione è caratterizzato dall'essere "spedito", ossia è condotto in un periodo di tempo e con costi ridotti, rispetto all'Arbitrato "ordinario".

WIPO Mediation Rules: Trattasi delle norme che regolamentano lo svolgimento della procedura di Mediazione, fornito dalla WIPO. La procedura in questione risulta essere caratterizzata dalla presenza di un soggetto – intermediario (mediatore), in posizione neutrale rispetto alle parti. Il compito del mediatore è quello di aiutare le parti a raggiungere un accordo che possa risolvere la controversia insorta. L'accordo raggiunto verrà poi inserito all'interno di un contratto, vincolante per entrambe le parti.

Regione Toscana

via Luigi Carlo Farini, 8

50121 – Firenze

urtt@regione.toscana.it

Responsabile URTT - Giuseppe Pennella

Tech Transfer Specialist - Silvia Gaspari

Tech Transfer Advisor - Gioia Marrazzini



**Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico
Regione Toscana**

Via Luigi Carlo Farini, 8 - 50121 Firenze

urt@regione.toscana.it